

LE SPOLIAZIONI NELLA ZONA D'OPERAZIONE LITORALE ADRIATICO: UDINE, GORIZIA, TRIESTE, POLA, FIUME E LUBIANA

1. Premessa

Analogamente a quanto fatto per le province di Bolzano, Trento e Belluno, area territoriale corrispondente alla Zona d'operazione Prealpi (*Operationszone Alpervorland*), si è ritenuto opportuno dedicare uno studio monografico anche alle province che costituivano la Zona d'operazione Litorale adriatico (*Adriatisches Küstenland*). La particolare attenzione rivolta a questa area trova d'altra parte giustificazione in una serie di altre motivazioni ed in particolare: nella consistenza e nella rappresentatività della Comunità ebraica di Trieste (la terza dopo Roma e Milano) e di Fiume (la nona); la presenza degli ebrei nella economia e, più in generale, nella vita cittadina, particolarmente a Trieste; l'attività del Porto e degli spedizionieri triestini ai quali furono affidati numerosi beni da parte di ebrei italiani e stranieri emigrati o intenzionati a farlo.

Come è noto, l'8 settembre 1943 ebbe inizio l'occupazione militare tedesca in Italia e il 10 settembre 1943 una disposizione di Hitler suddivise il territorio non ancora liberato dagli Alleati in "zone d'occupazione" e "restante territorio occupato"; una integrazione segreta all'ordinanza sanciva la creazione delle due zone d'operazione. In esse, due commissari supremi, che avrebbero ricevuto direttamente da Hitler le fondamentali indicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività, divennero i responsabili della amministrazione civile con la facoltà di insediare e di destituire i dipendenti degli Uffici. Per questa zona assunse il ruolo di supremo commissario il *Gauleiter* della Carinzia Friedrich Reiner che esercitò tutti i poteri civili direttamente per mezzo del suo sostituto dott. Volsegger.

La ricerca di base è stata curata da una studiosa di questi problemi e che già in passato aveva pubblicato specifici lavori su questi temi. A conferma del rilievo che la questione ebraica ha assunto in quest'area, valga una essenziale ricognizione dei fondi archivistici consultati nella ricerca¹ e un richiamo –

¹ a) ASTs, *Prefettura, Gabinetto*, bb. 362, 363, 367, 368, 371–391, 394, 399, 400, 403-411:37 buste comprendenti molte centinaia di fascicoli nominativi nei quali è in gran parte conservata documentazione relativa all'attività di acquisizione dei beni (es. Indagine su ebrei proprietari, azionisti amministratori di aziende e società; dimissioni di ebrei amministratori di società; cessione di aziende di proprietà ebraica; indagine sulle proprietà immobiliari intestate ad ebrei; elenchi di appartenenti a cittadini ebrei ecc.). Estremi cronologici di riferimento della documentazione: 1938-1944 Provincia interessata: Trieste; *UTE*, bb. 55 comprendenti 846 fascicoli nominativi dei proprietari. Gli atti riflettono una attività strettamente tecnica, di censimento e valutazione degli immobili: non sono presenti ma solamente menzionati, e comunque in casi sporadici, i provvedimenti di sequestro, confisca o successiva alienazione. Vi è traccia di vendite "precauzionali" a cittadini non ebrei. Estremi cronologici della documentazione: 1939-1944. Province interessate: Trieste, Gorizia, Pola, Fiume; *Famiglia Casa*, bb.4. La documentazione è stata prodotta dal rag. Oscar Casa, quale amministratore di aziende agricole di proprietà ebraica sequestrate dalle autorità tedesche di occupazione. Estremi cronologici della documentazione 1943–1945 con documenti dal 1938 e fino al 1957. Province interessate: Trieste (residenza dei proprietari); Gorizia, Udine (ubicazione delle aziende); *Corte di appello di Trieste*, Serie *Commissione per la restituzione dei beni mobili confiscati ad ebrei dalle autorità germaniche di occupazione*, bb. 327-334. La Commissione fu istituita allo scopo di restituire ai proprietari una partita di preziosi sottratti a ebrei triestini, che era stata rinvenuta nel dopoguerra in Austria. Gli oggetti furono esposti al pubblico, a cura della Commissione, a Trieste nel 1958. La Commissione raccolse le istanze di restituzione e l'eventuale documentazione prodotta, proveniente dalle autorità germaniche di occupazione, procedette poi alla aggiudicazione degli oggetti di sicura proprietà. Gli oggetti furono custoditi prima a Trieste e poi a Roma, al Ministero del tesoro. Ritrovati qualche anno fa, grazie a questa documentazione, nel 1998 sono stati solennemente consegnati all'Unione delle comunità israelitiche italiane e, da questa, alla comunità ebraica di Trieste che ne è attualmente in possesso: gli anteatti del periodo di occupazione tedesca non riguardano solamente i preziosi ma anche altri beni mobili (depositi bancari, monete, oggetti di arredamento) e gli immobili facenti capo agli stessi proprietari. Sono presenti decreti e verbali di sequestro, inventari, stime, relazioni sull'amministrazione dei patrimoni sequestrati. Le altre buste comprendono 100 fascicoli nominativi dei proprietari. Estremi cronologici della documentazione: 1957-1960 con documenti dal 1943. Provincia interessata: Trieste; *Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste*, Serie *Governo militare alleato del Territorio libero di Trieste "Office of the Comptroller, Property and claims"* bb.5 (bb.1.135-1.375). Gli atti riflettono sostanzialmente l'attività condotta dal Governo militare alleato per l'accertamento dei diritti di proprietà, per la custodia e per la restituzione ai proprietari di beni sottratti dalle autorità tedesche: preziosi, oggetti di arredamento, depositi bancari. Sono presenti elenchi parziali dei proprietari, degli oggetti, dei conti bancari. Sono presenti dei resoconti storici sulle vicende di questi beni, redatti a cura del Governo militare alleato (busta 136, fasc.97). Estremi cronologici della documentazione 1945-1962. Provincia interessata: Trieste; *Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste*, b.37, fasc. 5-60/13. Gli atti riflettono l'attività condotta dal Commissariato generale del Governo per la custodia e per l'eventuale aggiudicazione di quei preziosi sottratti a ebrei triestini per i quali la Commissione istituita allo scopo (cfr. Fondo Corte d'appello

assolutamente esemplificativo – ad alcune pubblicazioni utilizzate per la predisposizione del presente Rapporto.²

Per dare alla monografia un carattere di maggiore completezza ed organicità, si è ritenuto opportuno far confluire in essa altre quattro ricerche specifiche su Trieste condotte in archivi di istituti bancari: due negli archivi della Cassa di risparmio di Trieste e di Medio Venezia spa (succeduta all'Istituto di credito fondiario delle Venezie) a Verona; altri due, notevolmente ricchi di informazioni, negli archivi storici dell'Unicredito italiano e della Banca commerciale italiana a Milano.

Nell'ordinanza n. 1 del 1 ottobre 1943 il commissario supremo Rainer stabiliva che egli assumeva l'esclusiva vigilanza di tutti i poteri pubblici civili per la Zona d'operazione Litorale adriatico formata dalle province del Friuli, Gorizia, Trieste, Istria, Lubiana e dal Carnaro (secondo la denominazione dell'epoca), assieme con i territori incorporati di Sussak, Bucari, Ciabar, Castra e Veglia. Si è ritenuto

di Trieste) non era riuscita ad accertare le proprietà. Sono presenti elenchi degli oggetti. Estremi cronologici della documentazione: 1959-1962. Provincia interessata: Trieste.

b) Archivio della Repubblica di Slovenia, *Tržavka Kževtura* (per le Assicurazioni generali, la Ras e altri documenti). *Adria* (molto frammentario, conserva le carte della Società commerciale, creata dai tedeschi).

c) Archivio di Stato di Zagabria. Sono stati rintracciati documenti tedeschi della situazione degli ebrei croati nel 1942, sui crimini contro gli ebrei, documenti italiani del prefetto di Fiume Temistocle Testa su ebrei immigrati da Spalato, violenze a Fiume, quantificazione di beni espropriati a Spalato, a Sebenico. Nel fondo delle Banche è stata rintracciata una relazione redatta dalla Comunità israelitica di Zagabria, nel 1946, con riferimenti generali alla quantificazione di beni sottratti dai tedeschi.

d) Historijski Arhiv Rijeka, Riješka. *Prefektura 1924-1945*. Sono state consultate diverse buste, fra le quali: 262-267 (es.: difesa della razza, censimento ebrei 1938-1939, pratiche di discriminazione); b.344 (es. culti non cattolici, Comunità israelitica e Unione israelitica ortodossa di Fiume; Comunità israelitica e Unione israelitica ortodossa di Abbazia etc.); b.350 (Pubblicazioni diverse fra cui "La difesa della stirpe"); b.676 (Confinati politici. Internati in campo di concentramento); b.693 (Amministrazione beni confiscati 1938-1944). I documenti contenuti nel fondo permettono una ricostruzione globale della storia della comunità di Fiume, di Abbazia, della provincia del Carnaro, con riferimenti specifici e approfonditi alla questione della spoliazione dei beni ebraici. Nello stesso archivio di Fiume sono consultabili i fondi delle Banche operanti nella città negli anni della persecuzione fascista e nazista della comunità ebraica locale. Se ne richiamano alcuni: Banco di Roma, filiale di Fiume R 10 (la busta R 13 contiene documenti utili sulle confische degli anni 1943-1945); Banca d'America e d'Italia, Agenzia di Abbazia A 1 (il fascicolo "Beni ebraici" raccoglie quasi un centinaio di documenti che coprono il periodo che intercorre dal 24 novembre 1943 al 18 aprile 1945); Cassa di risparmio di Fiume F.

e) Državni Arhiv U Rijeci, *Ju – 6 Riječka Prefektura*. Il contenuto di 20 buste del fondo appare fondamentale per ricostruire nel loro complesso le vicende della Comunità ebraica di Fiume dalla fine degli anni venti alla metà degli anni Quaranta.

f) ASCRTs. *Segretariato generale*. Sono stati individuati 4 cartellini, ma la corrispondente documentazione è risultata irreperibile. Sono state rinvenute e consultate invece 10 buste "1948 Ebrei" fascicoli Af/9, Af/9/T°, Af/9/II° con materiale omogeneo per gli anni ottobre 1943-1945 (corrispondente alla costituzione del Litorale adriatico). Esistono poi materiali disomogenei per il periodo 1942-1943 e per il periodo 1945-1954 (corrispondente alla costituzione del Governo militare alleato). Sono presenti ancora materiali sparsi fino al 1992.

g) AS Mediovenezie, *Banca Spa di Verona, Archivio storico*. Questa Banca è stata contattata in quanto ha ereditato l'archivio dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie al quale l'Egeli conferì la delega prevista dall'art.12 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, per la Venezia Euganea, e le Province di Trieste, Pola e Fiume. Fondo *Istituto di credito fondiario delle Venezie, Verona, Egeli*: le buste da 1 a 10 contengono normative e corrispondenza con l'Egeli, documenti di contabilità analitica per singoli beni confiscati, schede di beni confiscati a "nemici" alcuni dei quali di sicura ascendenza ebraica, documenti sparsi di retrocessione di beni ebraici; la busta n. 1/3 contiene documentazione varia con l'Egeli; la busta beni Fiume con pratiche individuali di "nemici" alcuni dei quali di sicura ascendenza ebraica (anni 1942, 1943, 1944); la busta 34 con un sottofascicolo "Razza ebraica" nel quale sono raccolti documenti di consenso alla alienazione di immobili ipotecati a favore dell'Istituto di credito fondiario: documenti del 1938, 1939 stilati per individuare immobili ebraici eccedenti rispetto alla normativa in vigore.

h) ASUCI, *Filiali*, sede di Trieste, *Ispettorato*, b.6 e fascicoli vari; b.1 e fascicoli vari.

i) Altri contatti sono stati presi con i responsabili dell'archivio privato della ditta di Spedizioni "Francesco Parisi", dell'archivio storico della RAS, delle Assicurazioni generali, della Camera di commercio di Trieste, della Società di navigazione del Lloyd Triestino, della Banca commerciale italiana. Per alcuni di questi archivi non è stato possibile consultare gli atti: alcuni di essi erano infatti in via di riordino, mentre per alcuni altri la relativa documentazione era stata acquisita direttamente dalla Commissione.

² S. Bon, *Gli ebrei a Trieste, 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000; Id., *Fonti documentarie sul Litorale adriatico (1943-1945) conservate a Lubiana. Descrizione e ipotesi di ricerca*, in Qualestoria. Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 23 (1995), n. 1-2 pagg. 163-183. S.G. Migliorino, *Note sugli esiti dell'applicazione delle leggi razziali a Trieste (1938-1942)*, in A. Vinci (a cura di), *Trieste in Guerra. Gli anni 1938-1943*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 1992, pag. 302-314. A. Walzl, *Gli ebrei sotto la dominazione nazista. Carinzia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Udine 1991.

opportuno fare questa precisazione per avvertire preliminarmente che, in relazione anche ai documenti consultati, la monografia riferirà prevalentemente sulle vicende di alcune province – segnatamente Trieste e Fiume – mentre minori o assenti risultano le informazioni per altre province dell'area considerata: eventuali approfondimenti potranno essere favoriti ricorrendo alla consultazione dei fondi archivistici segnalati ed alla bibliografia essenziale riportata in nota.

2. Gli ebrei alla vigilia delle leggi razziali.

2.1. ESSENZIALI RIFERIMENTI STORICI

La Comunità ebraica triestina affondava stabili radici a Trieste fin dal XIII secolo. Si consolidava dopo la concessione delle patenti di tolleranza di Maria Teresa, imperatrice asburgica e lungo l'Ottocento viveva un momento di affluente presenza dalla Mitteleuropa al Sud-est europeo.

Nei primi decenni del Novecento si è totalmente integrata con la società maggioritaria ed ha espresso valori di presenza politica (nel filone dell'irredentismo, come più tardi del fascismo, anche se molteplici e di alta statura intellettuale sono gli antifascisti collegati, ad esempio, alle famiglie Voghera, Pincherle), culturale (Umberto Saba, Italo Svevo, Giani Stuparich, per ricordare solo le personalità del mondo letterario), ed anche economico (forti capitali sostengono infatti le Assicurazioni generali e la Riunione adriatica di sicurtà, ma anche numerose altre società industriali del territorio, di rilievo cittadino ed internazionale).

2.2. CARATTERISTICHE LAVORATIVE E SOCIALI DELLA POPOLAZIONE EBRAICA

Di grandissimo interesse risulta un lunghissimo elenco nel quale sono registrate le presenze di ebrei o presunti tali nei più diversi settori³ (es: ministri di Stato, senatori, Consiglio nazionale delle corporazioni, uffici pubblici, consolati esteri residenti a Trieste, università, licei, scuole secondarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ordinamento corporativo e sindacale fascista, istituti di assicurazione ed in particolare Assicurazioni generali e RAS dove la presenza ebraica era al massimo livello, banche ed istituti di credito, società di navigazione, società anonime di commercio e di industria, istituti di sanità, società di educazione fisica e sportiva, magazzini generali di Trieste, professionisti, artisti, manifatture, tessuti, mercerie, filati, ecc.). Si tratta di un elenco minuziosissimo di 92 pagine cui segue un elenco fittissimo di oltre 400 nominativi proprietari di case. Non è senza significato segnalare che il promemoria che accompagna gli elenchi è del 7 giugno 1937. In esso viene precisato che: "ho tenuto conto della razza e non della religione professata, anche perché le conversioni sono state e sono parecchie e non sempre palesi; ragione per cui ci può essere qualche lieve errore di persone che siano state battezzate di recente, all'insaputa di tutti; mi riservo – in un secondo tempo – di aggiungere, per ogni singolo, i redditi colpiti da imposta, perché il quadro sia quanto più possibile completo: il numero, la posizione sociale, la posizione politica, la posizione economica e quella finanziaria [...]". Non è stato possibile risalire al nome dell'estensore della memoria.

A complemento di questa descrizione, si segnala che il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste fornì in quegli anni un elenco di 172 ditte "appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica incluse nell'elenco di cui alla lettera c) del rdl 9 febbraio 1939, n. 126". Nell'elenco non erano comprese le aziende ebraiche appartenenti a società azionarie, a società a garanzia limitata e le aziende artigiane rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Anche per Fiume si è in possesso di numerosi elenchi che partono tutti dall'elenco fondamentale del 22 agosto 1938.

Questo elenco comprendeva 405 fogli, in cui gli ebrei di Fiume erano segnalati con i loro dati anagrafici, ma anche con indicazioni precise sulla loro condizione economica. Infatti annotazioni ulteriori specificano per ciascuna persona il possesso (oppure il non possesso) di beni immobili, di attività commerciali e/o industriali, ed in generale lo stato di benessere pecuniario, oppure lo stato di nullatenenza.

Da questa prima corpora (e generale) indagine a tappeto, si susseguono scritturazioni di elenchi sempre più dettagliati e specifici, che raccolgono dati mirati ad individuare i possessori di ditte ebrai-

³ ASTs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 363.

che ed il “genere di occupazione”, cioè il ramo di attività in cui si esplica il loro lavoro, che va, citando a caso o per tipologie, dal commercio al minuto di mercerie, all’agenzia d’affari, alle società di trasporti, all’artigianato.

L’elenco che accorpa i liberi professionisti segnala il nome e cognome, la paternità, la maternità, il luogo e la data di nascita, lo stato civile, il grado di parentela, la cittadinanza, la professione (ad esempio, ingegnere edile, veterinario, medico chirurgo, procuratore legale, ecc.), l’abitazione (cioè l’indirizzo), oltre ad annotazioni varie.

Un altro elenco individua quelle che vengono definite come persone occupate nelle “attività economiche”. In realtà si tratta di dirigenti d’azienda e industriali (tra cui direttori di società di navigazione, di case di spedizioni, di banche, di commercio all’ingrosso, ecc.). Un successivo elenco individua gli ebrei occupati negli enti pubblici e parastatali.

L’indagine socio – economica si completa con l’elenco dei proprietari di fabbricati “di razza ebraica colpiti dal provvedimento”.

Si ha così un prospetto che raccoglie omogeneamente le attività affini, le conta numericamente, le raffronta con i dati generali della città, dividendo tra Enti pubblici, attività commerciali, attività industriali, società trasporti terrestri e marittimi, assicurazioni e credito, artigianato, liberi professionisti, e ulteriormente tra ruoli di proprietari, dirigenti e dipendenti, ricoperti all’interno delle specifiche attività⁴.

Analoghi (complessi) elenchi sono redatti per il comune di Abbazia.

Uno di essi, raggruppa i proprietari di stabili, aziende e attività economiche in genere, residenti ad Abbazia, con le indicazioni specifiche della cittadinanza, dei beni loro intestati o delle attività economiche svolte⁵.

Notizie estremamente dettagliate, *curricula* dattiloscritti anche di dieci o quindici righe sono stilati dal Comune come elaborazione dei dati del censimento. Ad una descrizione della situazione degli ebrei nelle cariche pubbliche, politiche, amministrative, sindacali, nelle attività commerciali, nelle attività industriali, segue una attenta statistica⁶.

Anche per gli ebrei del comune di Laurana vengono stese minuziose distinte. Il podestà stila un elenco “degli ebrei nelle attività commerciali e industriali” e lo accompagna ad una tabella statistica che fotografa la “situazione numerica proporzionale sugli esercenti israeliti residenti”. Al ramo di attività individuato (commercio, industria, professionisti, senza professione) segue la “specie”: alberghi e pensioni, affittacamere, abbigliamento, frutta e verdure, chincaglierie, rappresentanti commercio, esercizi pubblici; autorimesse; medici; benestanti⁷.

2.3. PESO DELLA PRESENZA EBRAICA NELLA VITA ECONOMICA E FINANZIARIA LOCALE

Con particolare riferimento a Trieste può affermarsi che la vita economica e finanziaria della città era certamente animata da persone attive di connotazione ebraica.

Manca la possibilità di risalire in termini quantitativi (rapportati all’intero patrimonio) all’apporto del capitale ebraico all’interno delle assicurazioni, che per le Assicurazioni generali doveva essere notevole, anche per le presenze a livello presidenziale e dirigenziale di forti figure di finanzieri di origini ebraiche. Ai vertici della RAS era la famiglia di Arnoldo Frigessi, i cui avi erano giunti a Trieste dall’Ungheria.

La presenza ebraica era vivace anche nelle attività commerciali (commercio all’ingrosso, al minuto, ambulante) ed industriali. Alcuni industriali ebrei triestini aprivano fabbriche, oltre che a Trieste (ad esempio le distillerie Stock, la cartografia Modiano), nel circondario (come il cotonificio tessile a Gorizia, della famiglia Brunner; le acciaierie Weissenfels a Tarvisio) o compravano aziende agricole nella Bassa Friulana o nell’Isontino. Questi dati si ricavano indirettamente, valutando il numero delle ditte, colpite dalle leggi razziali; il numero dei comitati d’amministrazione ricostituiti con diversa composizione già nella primavera-estate 1938; il numero dei lavoratori dipendenti allontanati a ridosso della promulgazione delle leggi razziali; il numero dei liberi professionisti cancellati dagli albi e impossibilitati ad esercitare il loro ruolo dopo l’emanazione delle leggi razziali e comunque già prima messi all’indice, o meglio alla gogna, su giornali antisemiti locali e nazionali.

⁴ Tutti questi elenchi e documenti specifici sono raccolti nella b. 680, del citato fondo ASTs, *Prefettura, Gabinetto*.

⁵ *Ibid.*, b. 680.

⁶ *Ibid.*, b. 264, documento del 26 settembre 1938.

⁷ *Ibid.*, b. 264, documento del 23 settembre 1938.

Valutare in dati aggregati la consistenza patrimoniale dei cittadini ebrei è reso difficile dalla quantità di dati parziali ufficiali, che si incrociano con le denunce antisemite.

2.4. PRIMI PROVVEDIMENTI ANTIEBRAICI

Anche se non erano state ancora promulgate le vere e proprie leggi razziali del 17 novembre 1938, il disagio degli ebrei si fece sentire già nella seconda metà del 1938 per le varie misure restrittive in atto.⁸ L'attenzione delle autorità era vigile fin dai primi mesi dell'anno e si sviluppava con una particolare sensibilità per tutte le manifestazioni anche culturali che avevano attinenza con l'ebraismo. Alla fine di luglio 1938, un informatore si esprimeva in termini molto espliciti in una relazione sulla questione ebraica destinata alla Direzione generale demografia e razza del Ministero dell'interno. "Le recenti manifestazioni di stampa ed espressioni di alte Autorità del Regime, hanno avuto una larga eco in tutti gli ambienti cittadini. Il problema razzista trova larghissimi consensi [...]"⁹

In questo clima ha inizio un processo di progressiva discriminazione razziale che tocca anche il campo economico. Si vieta agli ebrei di aprire negozi ed esercizi pubblici; i passaggi di licenze sono esclusi.

Importante è il divieto agli ebrei di frequentare le borse, in seguito a disposizioni generali dei Ministeri competenti. Il provvedimento si ritiene "necessario in quanto nei giorni in cui la crisi europea era giunta al punto più alto si sono verificati sintomi tutt'altro che confortanti". Anche in questo provvedimento Trieste è all'avanguardia: infatti la "Agenzia economica finanziaria" informa che "come è già avvenuto a Trieste, anche nelle altre Borse italiane, viene proibito l'ingresso ai giudei nel recinto riservato al pubblico, istituendo una tessera che non viene rilasciata agli ebrei".

Inoltre numerose società rivedono la composizione dei quadri soprattutto per i posti di maggior responsabilità e molti dirigenti vengono allontanati dai loro incarichi.

In seguito ad un colloquio intervenuto tra il prefetto ed il direttore della Confederazione fascista degli industriali e il delegato alla presidenza, Bruno Coceani, sette presidenti dei sindacati provinciali fascisti dell'industria sono dimissionari assieme a quattordici membri dei direttori dei sindacati stessi.

Per settori delicati come le banche, la richiesta di interventi arianizzatori giunge addirittura da Roma. La Demorazza del resto segue con estrema attenzione tutte le vicende interne delle più prestigiose società economiche, incalzata dalle lettere anonime che spingono pressantemente in questo senso. Intanto si procede alla stesura di dettagliati elenchi delle ditte commerciali, completi delle generalità dei proprietari, con l'indicazione per ognuno della "razza" e della data di residenza in Italia: alcune aziende vengono messe in liquidazione, in altre si segnalano variazioni in seno ai consigli di amministrazione con le dimissioni dei membri di origine israelita o la nomina di nuovi amministratori: prima della promulgazione delle leggi razziali sono 26 le ditte che apportano cambiamenti alla loro struttura organizzativa.

Con lettera del 4 luglio 1939¹⁰ la Commissione vigilanza aziende ebraiche scriveva al prefetto che erano pervenute n. 345 denunce di cui n. 124 di cessazione, n. 15 di attivazione di ditte non ebraiche rilevatarie di ditte ebraiche, n. 96 di modificazioni varie, n. 2 di cessazioni di ditte rilevatarie di ditte già subentrate a ditte ebraiche, n. 10 di donazione, in conformità al disposto dell'art. 55 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126.

Le ripercussioni più vaste e complesse e forse anche le più rilevanti che colpirono l'economia locale si verificarono nei confronti delle due compagnie di assicurazione per la importanza stessa degli istituti colpiti, per il loro peso nella vita triestina e per la notevole posizione che esse occupavano in campo internazionale. Il "Popolo di Trieste", titolando "Epurare le Assicurazioni" in data 9 settembre 1938 scriveva: "notoriamente le Assicurazioni e la RAS sono due vere e proprie cittadelle giudaiche. Il monito le riguarda in modo diretto e integrale".

La Confederazione fascista dei lavoratori e delle aziende di credito e dell'assicurazione, in una lettera riservata, inviata da Roma il 22 settembre 1938, al segretario dell'Unione interprovinciale di Trieste prescriveva una "indagine statistica relativa agli elementi di razza ebraica, dipendenti dalle aziende di credito, dalle assicurazioni e dai servizi di esazione". Intanto si procedeva alla schedatura e alla individuazione di ogni possibile ingerenza ebraica in tutti i campi di attività lavorativa.

⁸ S. Bon, "Gli ebrei a Trieste, 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000, pag. 93 e 99.

⁹ ACS, MI, Demorazza b.13 fasc. 43.

¹⁰ ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 400.

Può dunque dirsi che mesi prima della promulgazione delle leggi razziali era pronta una impalcatura di ricerca che portava alla costruzione di archivi, di richieste interlocutorie, di risposte burocratiche assai pervasive. Si trattava, in altri termini, di una vera e propria “caccia all’ebreo” controllata e gestita anche dalle autorità locali.

3. Le “leggi razziali” del periodo 1938-1943

Sarebbe indubbiamente interessante soffermarsi sui caratteri della persecuzione razziale in questo arco di tempo anche perché essa, data la rilevanza anche solo numerica della Comunità ebraica, si presentava con un risvolto particolarmente drammatico e complesso. In un articolo di stampa del 12 novembre 1938 dal titolo “Le leggi razziali a Trieste” si fotografò bene la ricaduta socio – economica della legislazione antisemita nella città. “Fra le città italiane che hanno un forte nucleo ebraico, Trieste figura ai primi posti sia per il numero di ebrei che ospita, sia per il carattere delle loro origini. Sarebbe perciò prematuro dare un quadro preciso e un computo statisticamente esatto dei mutamenti che si verificheranno in conseguenza della nuova legge fascista [...] Un provvedimento a prima vista di importanza riguarda il divieto fatto agli ebrei di assumere domestici italiani di razza ariana [...] Di portata molto vasta sono le disposizioni riguardanti proprietari di stabili e di terreni [...] Esiste una proprietà edilizia che comprende forse la zona più importante del patrimonio edilizio cittadino [...] i discriminati potranno continuare a esercitare il diritto di proprietà come gli altri cittadini italiani e gli ebrei sono costretti a ridurre la proprietà ai limiti di legge [...] A Trieste esistono varie società immobiliari edilizie in forma anonima in grandissima parte in mano agli ebrei [...] Di importanza del tutto particolare per Trieste [...] l’esclusione degli ebrei dalle amministrazioni delle Compagnie private di assicurazione [...] Le imprese private di assicurazione oggi rivestono un carattere quasi parastatale, perciò debbono essere trattate alla stregua delle istituzioni similari [...] Le nostre Società di assicurazione hanno già iniziato la revisione del personale su queste basi prima ancora che fossero note le disposizioni ora chiaramente fissate dal Consiglio dei ministri”.

La ricaduta dei provvedimenti razziali fu a Trieste particolarmente grave¹¹. Per le peculiari vicende storiche del centro adriatico molti ebrei vennero colpiti dalla misura retroattiva che annullava la cittadinanza italiana agli ebrei che l’avevano ottenuta negli ultimi 20 anni, creando casi degli apolidi, esseri vaganti, privati di patria e di passaporto, destinati a condurre una esistenza più o meno tollerata dalle autorità.

Nel mondo finanziario avvenne un vero e proprio terremoto con l’estromissione da numerosi uffici, dalla borsa, da molte banche e dalla Cassa di risparmio, di dirigenti, funzionari, impiegati ebrei.

Una categoria verso la quale si rivolse lo sguardo del pubblico fu quella dei proprietari di stabili ebrei il cui numero, secondo le valutazioni della stampa, si aggirava intorno ad una cifra di poco superiore ai 500. Quanto alle aziende commerciali ed industriali è noto che “i proprietari o gestori a qualunque titolo”, cittadini ebrei italiani, avevano l’obbligo di denunciare entro il 12 maggio 1939 le loro imprese.

Intanto continuava l’epurazione delle varie società iniziata in alcuni casi già nella seconda metà del 1938, e che andava concludendosi ormai integralmente nei primi mesi del 1939.

Al di là delle forme più apparenti di insofferenza, scoperto pregiudizio e odio antisemita, la questione delle “aziende ebraiche”, la loro classificazione e catalogazione, la loro trasformazione, che implicava anche dimissioni di Consigli di amministrazione e la loro ricostruzione con membri “ariani” appariva assai complessa ed era trattata con molta attenzione dalle autorità locali, per i molteplici risvolti giuridici, economici, legislativi della questione, ma anche per la ricaduta inevitabile sulla economia generale triestina. È significativo ed emblematico a questo proposito un promemoria anonimo e senza data dal titolo “Per l’arianizzazione delle ditte ebraiche”¹². Il promemoria si introduce con queste parole “Le LL.EE. Starace e Lantini, in due recenti riunioni, hanno raccomandato di accelerare il processo di arianizzazione delle ditte ebraiche residenti in Italia. E poiché si deve ritenere che tali direttive debbano essere disciplinatamente seguite in tutti i settori, crediamo opportuno fissare alcuni punti, che dovrebbero essere chiariti dalle autorità, per dare pratica attuazione a questo processo di assimilazione”. Seguono quindi otto punti riguardanti società anonime e ditte singole e stilati in modo molto abile,

¹¹ S. Bon, op. cit. pp. 127 e 599 (con assai ricca bibliografia).

¹² ASTs, Prefettura, Gabinetto b. 363.

come emerge da alcuni passaggi. “Sostituendo gli ebrei componenti i Consigli di amministrazione delle società con altrettante persone di razza ebraica, aventi capacità finanziaria tale da poter assorbire, anche in parte, le azioni delle Società già in possesso dei giudei, avremo ottenuto un utile e pratico risultato di arianizzazione, anche se, come è soprattutto necessario nelle anonime commerciali, sarà permesso ai precedenti dirigenti tecnici e proprietari di dette anonime di continuare a prestare la loro collaborazione in sott’ordine [...] Senza la collaborazione, come detto in sott’ordine, del proprietario o del dirigente giudeo, la Società anonima vedrebbe indubbiamente diminuito il suo campo di attività [...] Sintesi: il capitale degli ebrei, sotto severo controllo tecnico, al servizio della Nazione [...] Occorre modificare anche il clima nella nostra città poiché, per effetto di notizie pubblicate sui giornali e di voci circolanti in tutti gli ambienti, oggi, se l’ebreo è indeciso nelle operazioni, l’ariano non agisce nel senso da noi sopra esposto, in quanto teme di essere accusato quale uomo di paglia in funzione di protettore del capitale e delle aziende degli ebrei”.

In materia di arianizzazione delle aziende, i provvedimenti legislativi del febbraio 1939 portarono il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste alla stesura di lunghi elenchi delle ditte della provincia di Trieste, appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica che in dettaglio specificavano il numero d’ordine e di registro; la ragione commerciale e l’insegna; la forma giuridica; la sede; il ramo d’esercizio; il proprietario socio o gestore. In quasi un migliaio di cartelle furono prese in esame le singole aziende ebraiche¹³.

Così come in tutte le altre parti del Paese, la popolazione ebraica della zona considerata fu interessata ai provvedimenti che limitarono i diritti di proprietà.¹⁴

Il rdl del 17 novembre 1938, n. 1728, recante i “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, prevedeva anche, all’articolo 10, una serie di limitazioni dei diritti dei cittadini italiani definiti di razza ebraica, fra cui quelli relativi alla proprietà di terreni il cui estimo superasse lire 5.000 e di fabbricati urbani superiori per valore a lire 20.000.

Per dare attuazione all’articolo 10 di detto decreto, il successivo rdl 9 febbraio 1939, n. 126, dettava norme di integrazione delle disposizioni di legge. Queste venivano diffuse con circolare n. 31, del 3 aprile 1939, del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali diretta a tutti gli uffici tecnici erariali e alle intendenze di finanza.

Le istruzioni di servizio individuavano le persone fisiche soggette al provvedimento e i diritti immobiliari sottoposti a limitazione; definivano inoltre dettagliatamente i compiti degli uffici tecnici erariali in relazione alle denunce immobiliari previste dalla legge.

Le persone fisiche tenute alle denunce erano i cittadini italiani di razza ebraica; su questo punto il legislatore interveniva a più riprese, fra il 1939 e il 1944, con disposizioni tese ad ampliare la fascia di soggetti obbligati.

Ai sensi dell’art. 14 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, erano esenti dai provvedimenti gli ebrei discriminati, cioè aventi particolari benemeritenze di cui dovevano chiedere il riconoscimento.

Nell’attesa del rilascio del decreto di discriminazione da parte dell’autorità competente, anche questi soggetti erano tenuti all’obbligo della denuncia entro i termini previsti; l’ottenuta discriminazione avrebbe interrotto l’iter della pratica.

Gli ebrei apolidi in una prima fase furono considerati alla stregua degli ebrei stranieri e quindi non sottoposti alle limitazioni di proprietà immobiliare e di attività industriale previste dalla legge.

Secondo la circolare n. 218, del 21 ottobre 1938, del Ministero delle finanze, le leggi razziali non si applicavano a coloro che, originariamente stranieri, avevano ottenuto la cittadinanza dopo il 1° gennaio 1919 ma l’avevano perduta *ope legis*, in forza dell’art. 23 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, divenendo apolidi. Solamente ove la revoca della cittadinanza italiana, e con essa l’apolidia, si fosse verificata dopo l’11 febbraio 1939, gli apolidi erano soggetti alle leggi razziali rispetto al patrimonio da loro posseduto a tale data, poiché alla stessa data erano legalmente italiani. Ma la successiva circolare n. 117, del 22 maggio 1940, del Ministero delle finanze, chiariva che i provvedimenti di limitazione della proprietà immobiliare andavano estesi agli apolidi residenti nel territorio del Regno all’11 febbraio 1939, anche se posteriormente se ne fossero allontanati, e a quanti altri avessero comunque perso la cittadinanza italiana dopo l’11 febbraio 1939; si disponeva inoltre che le pratiche relative agli apolidi, già archiviate, venissero subito riprese in esame.

¹³ *Ibid.*, b. 400.

¹⁴ *Ibid.*, UTE, Decreti immobiliari di proprietari di razza ebraica (1939-1944), Inventario 1998 (a cura di Mariacarla Triadan).

Infine, ai sensi del dlgs n. 2, del 4 gennaio 1944, diramato agli uffici con circolare n. 30 dell'8 marzo 1944, le disposizioni sulle limitazioni di proprietà venivano estese alle persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, e agli ebrei discriminati. Il nuovo provvedimento disponeva la confisca totale dei beni di qualsiasi natura esistenti nel territorio dello Stato, di cui fossero proprietarie persone fisiche e giuridiche di razza ebraica, sia straniere che di cittadinanza italiana, discriminate o meno.

La portata del provvedimento faceva sì che divenissero definitive tutte le pratiche giacenti in attesa del decreto di discriminazione o per contestazioni sulla determinazione delle quote; tutte le denunce del patrimonio immobiliare, anche ove i beni rientrassero nei limiti precedentemente consentiti, dovevano fornire i presupposti per la confisca integrale a favore dello Stato e l'alienazione delle proprietà tramite l'Egeli (Ente di gestione e liquidazione immobiliare).

Per quanto concerne la formazione delle pratiche da cui è costituito l'archivio, queste si aprono con la denuncia dei diritti sugli immobili pertinenti alla data dell'11 febbraio 1939 che doveva essere presentata dal titolare dei diritti o dal suo rappresentante (specie nel caso di minori od incapaci) all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette della provincia in cui aveva il proprio domicilio fiscale, entro il 12 maggio 1939; per i beni acquistati successivamente a quella data, la denuncia doveva essere presentata entro 90 giorni dall'acquisto. Gli uffici delle imposte, protocollate le denunce, le trasmettevano all'Ufficio tecnico erariale da cui dipendevano territorialmente; all'ufficio tecnico erariale di Trieste affluivano perciò le denunce presentate presso gli uffici delle imposte dirette di Fiume, Gorizia, Monfalcone, Pola e Trieste. Gli uffici tecnici erariali ricevevano pure stralci di denunce relative ad immobili siti nella propria circoscrizione territoriale ma denunciati altrove.

L'attività dell'ufficio tecnico erariale consisteva, in primo luogo, nel verificare e determinare il complessivo ammontare degli estimi e degli imponibili relativi agli immobili denunciati, poi, nel ripartire in "quota consentita" e "quota eccedente" terreni e fabbricati i cui imponibili superassero i limiti consentiti dalla legge. Operata la valutazione delle quote, l'ufficio ne comunicava i risultati all'Intendenza di finanza, in caso non ci fossero eccedenze, o all'Egeli, nel caso contrario.

I compiti di valutazione di ogni denuncia degli immobili erano assegnati alla Sezione III degli uffici tecnici erariali; per ogni richiesta di valutazione veniva aperto un "incarico" distinto dalla classifica d'archivio "Sez. III, classe E". Gli incarichi venivano conservati in apposita sezione d'archivio secondo l'ordine alfabetico degli intestatari; per ciascun intestatario veniva tenuto un unico fascicolo comprendente tutti gli incarichi che lo riguardavano. Dopo l'apertura dell'"incarico" si provvedeva alla registrazione dello stesso, in ordine d'arrivo, su appositi schedari per la formazione di uno speciale Catasto.

Le pratiche degli "incarichi" della Sezione III, classe E, furono aperte ed eventualmente integrate a partire dall'esercizio finanziario 1938-39 fino al 1943-44 (in un solo caso fino al 1944-45); ciascun fascicolo, contrassegnato da un numero progressivo interno all'esercizio finanziario e dalle numerazioni degli schedari Mod. 1 - a e 1 - b, era intestato, come detto, ad un titolare di diritti immobiliari.

Le pratiche degli "incarichi" in genere sono costituite da:

- 1) copia conforme di una o più denunce successive presentate all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette con i dati relativi a terreni e fabbricati posseduti dal denunziante;
- 2) compendio del patrimonio immobiliare, compilato dall'Ufficio tecnico erariale, sulla base dei dati catastali in suo possesso, ai fini di documentare consistenza ed estimo dei terreni ed imponibile dei fabbricati;
- 3) comunicazione dei risultati delle istruttorie compiute sulle denunce: all'Intendenza di finanza, qualora l'entità del patrimonio rientrasse nei limiti consentiti per legge, oppure all'Egeli, ove i compendi immobiliari superassero gli stessi limiti;
- 4) eventuale ricorso del proprietario avverso la ripartizione tra "quota consentita" e "quota eccedente" e corrispondenza in merito con l'Egeli;
- 5) planimetrie di edifici, generalmente allegate nei casi di proprietà da frazionarsi per l'esistenza di una quota eccedente;
- 6) copie di contratti notarili di vendita o donazione degli immobili a cittadini non ebrei;
- 7) decreti prefettizi di discriminazione e di riconoscimento di stato di apolide per revoca della cittadinanza italiana.

Il lavoro di riordinamento dell'archivio della Sezione III - Classe E, versato all'Archivio di Stato di Trieste nel giugno del 1997 dall'Ufficio tecnico erariale di Trieste, si è svolto attraverso una ricognizione generale degli "incarichi" che ha permesso di ricostruire 846 fascicoli nominativi (bb.4-45).

Nell'inventariazione è stata quindi adottata la sequenza alfabetica dei fascicoli, secondo il principio dettato dalla stessa normativa che aveva regolato il formarsi della serie archivistica. Pare scarna, e forse

lacunosa, la documentazione interna sull'attività dell'Ufficio (bb. 1-3), soprattutto in considerazione del fatto che esso era tenuto a rispondere a provvedimenti eccezionali in un così breve periodo. I modelli di riepilogo degli "incarichi", le schede e gli schedari dei proprietari di terreni e di immobili (bb. 46-55) non sono più funzionali al reperimento dei fascicoli nominativi, inventariati secondo sequenza alfabetica; essi costituiscono comunque, per l'intrinseca sinteticità, una fonte per un'indagine quantitativa sulla proprietà ebraica e sulle strategie messe in atto per sfuggire ai provvedimenti razziali, quali l'alienazione della proprietà e il ricorso al riconoscimento dello stato di ebreo "discriminato" o "apolide".

L'inventario è corredato da un indice di rinvio per i cognomi di intestatari che non risultano evidenziati nella sequenza alfabetica dei fascicoli.

La documentazione dell'Ufficio tecnico erariale, per la tipologia che le è propria, non fornisce elementi attestanti l'avvenuta confisca o i sequestri preventivi. Un'indagine con questi obiettivi dovrebbe tener conto anche della documentazione conservata negli archivi dell'Intendenza di finanza, dell'Ufficio tavolare, dell'Egeli e degli istituti di credito incaricati di gestire e liquidare i beni devoluti a quest'ultimo Ente.

Nella nota n. 01870 del 4 maggio 1940 dell'Egeli, recepita dall'UTE di Trieste e trasmessa agli Uffici del catasto fondiario della Venezia Giulia, vengono indicati l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede a Verona, per le province di Trieste, Pola e Fiume e la Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia per la provincia di Gorizia.

È stato possibile prendere visione di alcuni contenitori nei quali è conservata documentazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, già menzionata alla nota 1. Questa è consultabile presso l'archivio storico di Mediovenezie spa di Verona. All'Istituto, eretto in ente morale in virtù del rdl 30 novembre 1919, n. 2443 e originato da un consorzio fra le Casse di risparmio delle Venezie e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, partecipavano lo stesso Istituto federale, la Cassa di risparmio di Bolzano, la Cassa di risparmio di Fiume, la Cassa di risparmio di Gorizia, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la Cassa di risparmio di Pola, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, la Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, la Cassa di risparmio di Trieste, la Cassa di risparmio di Udine, la Cassa di risparmio di Venezia, la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, la Cassa di risparmio di Zara.

Nel 1939, e con apposita convenzione, all'Istituto fu affidata dall'Egeli la delega prevista dall'art. 12 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, per la gestione e la vendita dei beni di ebrei, trasferiti all'Ente nell'ambito della Venezia Euganea, e delle province di Trieste, Pola e Fiume.

Prima ancora della attivazione della convenzione, un preliminare problema che interessò le Direzioni compartimentali di Fiume, Gorizia, Trieste, Udine, Trento, Bolzano e l'Ispettorato di Pola riguardò il consenso alla alienazione di immobili ipotecati a favore dell'Istituto. Vigendo infatti il divieto di alienare gli immobili senza il consenso dell'Istituto fondiario, ed essendo giunte domande di consenso alla alienazione da parte di mutuatari ebrei, si ribadiva il nulla osta per il trapasso di beni ipotecati, richiesti dai mutuatari per mutui controgarantiti, "sempreché i contraenti fossero di razza ariana".¹⁵

Già nell'agosto 1938 l'Unione fascista dei commercianti della provincia di Verona si rivolgeva alla direzione del Credito fondiario "perché non venga riconosciuta la mediazione, o comunque non sia riconosciuta l'opera intermediaria, di quegli elementi che non siano in possesso della regolare licenza di PS e della tessera di questa organizzazione sindacale"¹⁶.

Una valutazione analitica, che si basa sul valore commerciale, riportato agli anni 1940 (seconda metà) - 1943 (prima metà), riguarda i "beni nemici" secondo la legge di guerra. Comprende i beni sequestrati, segnalati in 3.400 schede numerate progressivamente, ma non tutte pervenute o rintracciabili nell'archivio.

Tra le schede rinvenute, 107 nominativi appartengono a persone di sicura ascendenza ebraica, ma definite come stranieri, di nazionalità greca, inglese, francese, americana, jugoslava, brasiliana. Le località in cui si trovavano i beni sequestrati sono Trieste, Grado, Fiume, Venezia, Tarcento (Udine), Verona, Belluno, Treviso, Istria.

I valori complessivi dei beni sequestrati, stimabili per questo parziale elenco, raggiungeva certamente il centinaio di milioni¹⁷.

¹⁵ AS Mediovenezie, *Egeli*, b. 134.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibid.*, b. 1.

Per quanto riguarda i beni di “nazionalità nemica”, specificatamente segnalati per la provincia del Carnaro, è significativo il sequestro dei beni di Carolina Keppelmann fu Adolfo, beni costituiti da due ville, terreni, vigneti, boschi, situati ad Abbazia. Solo l’inventario della mobilia (compresa la biancheria per uso casa) raggiunse la cifra di L. 181.616, nell’aprile 1942¹⁸.

Si è rinvenuto un unico caso di sequestro, ordinato dal prefetto di Trieste Tullio Tamburini, poi revocato, perché la proprietaria, Rachele Levi in Grunfeld, “è pertinente al Comune di Zagabria”¹⁹.

È interessante la lettera rimessa in data 12 agosto 1942 a 17 proprietari ebrei, aventi beni a Trieste. In essa si precisava che “l’Ente corrisponde l’imposta dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della presa in consegna, mentre per tutto l’anno precedente l’ex proprietario rimane iscritto nel ruolo del luogo dove è sito l’immobile”²⁰.

Per comprendere il sistema di gestione e di sfruttamento dei beni immobili ebraici “trasferiti all’Egeli” è utile scorrere, a livello esemplificativo, l’elenco di 10 proprietari ebrei di Trieste, per i quali si conteggiano i compensi dovuti rispettivamente agli amministratori e all’Istituto di credito fondiario delle Venezie, segnalando specificatamente l’ammontare dei fitti annui, le percentuali ed i totali. I compensi dell’Istituto si aggirano intorno a L. 2.000; i compensi agli amministratori superano questa cifra approssimativa annua²¹.

Altri conteggi parziali riguardano le “quote in contanti a pagamento prezzo immobili deliberate dal Consiglio di amministrazione il 15 aprile 1942” per 6 nominativi di proprietari ebrei. Il totale degli interessi al 30 aprile 1942 ammonta a L.2.593,95²².

Nella primavera 1942 vennero trasmessi 10 certificati speciali nominativi, elencati in calce, riguardanti beni ebraici: “La consegna dei titoli nonché il pagamento delle quote contanti [...] sono subordinati, in quanto l’Ente risulti creditore, all’avvenuto conguaglio dei conti alla data di immissione in possesso dei rispettivi immobili”. All’ottobre 1942 risalgono le pratiche per altri 18 nominativi ebraici²³.

Si è rinvenuto anche un repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata tenuto dal segretario della Sezione gestione vendita immobili Egeli, Verona, 10 febbraio 1941. I dati progressivamente segnalati sono: n. d’ordine, data dell’atto, cognome nome paternità domicilio o residenza delle parti, indicazione sommaria dei beni o delle cose dedotte in contratto, loro ubicazione e prezzo o valore, durata del contratto, registrazione data n. vol. foglio, tassa di Registro, annotazioni, luogo della registrazione (es. Trieste, Venezia, Vicenza, Udine, Istria)²⁴.

Esiste anche un repertorio generale per la contabilità, nel quale per un periodo temporalmente parziale, gennaio - giugno 1942, veniva quantificato il conto economico ed il conto patrimoniale dei beni²⁵.

Esistono anche delle tavole riassuntive per la gestione “beni sudditi nemici” dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie per gli anni 1941, 1942, 1943, comprendenti le provincie di Belluno, Treviso, Verona, Fiume, Padova - Rovigo, Padova, Vicenza Udine, Pola, Venezia, Trieste. I compensi netti sui “Canoni fitto” per il 1941 ammontavano a L. 246.332,29. Per il 1942 a L. 356.181,13. Per l’esercizio 1943 i compensi totali ammontavano a L. 512.323,61.

I “Compensi liquidati per gli esercizi 1940, 1941, 1942, 1943” ammontavano ad un totale di L. 1.619.000²⁶.

Per il periodo della RSI si sono reperiti alcuni documenti. In data 17 dicembre 1943, da San Pellegrino Terme, sede dell’Egeli, fu indirizzata alla Direzione generale dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie con sede a Verona, e all’Ufficio di Trieste, una lettera avente per oggetto “Beni ebraici”. In essa si pregava di richiedere agli interessati, che avevano costituito depositi cauzionali a garanzia di offerte d’acquisto di beni ex ebraici, se intendessero recedere definitivamente dalle loro doman-

¹⁸ *Ibid.*, b. “Beni Fiume”

¹⁹ *Ibid.*, b. 5, “Pratica febbraio” - aprile 1942.

²⁰ *Ibid.*, b. 2, Lettera dd. Trieste, 31 luglio 1942.

²¹ *Ibid.*, b. 2, Elencazione senza data, ma presumibilmente riferita al 1942.

²² *Ibid.*, b. 2

²³ *Ibid.*, b. 2, sfasc. Sequestro beni immobili appartenenti a sudditi nemici, lettera dell’Egeli all’Istituto di credito fondiario delle Venezie, Ufficio di Trieste, via Fontanone 1 e p. c. alla Direzione di Verona. Carteggio dal 1° ottobre 1942 al 14 maggio 1943, con sede Trieste.

²⁴ *Ibid.*, b. 2.

²⁵ *Ibid.*, b. 8.

²⁶ *Ibid.*, b. 3. fasc. “Studi preparatori per la convenzione”.

de. Nel qual caso si pregava di specificare il nome di ogni singolo depositante, che desiderasse avere in restituzione le somme versate a titolo di cauzione²⁷.

Il 10 febbraio 1944 la *Sparkasse der Provinz Bozen* comunicava al presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie – Verona che “un intervento di questa Cassa nell'amministrazione dei beni ebraici confiscati dallo Stato nella provincia di Bolzano non risulta necessario”. La lettera era firmata *Der kommissarische Leiter* (P. Mayr)²⁸.

Analogamente per la Venezia Giulia, l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, da Verona scriveva all'Egeli, San Pellegrino Terme, in data 5 agosto 1944, che: “come vi è noto, i beni in oggetto (beni sudditi nemici ebrei) situati nella Venezia Giulia devono essere trasferiti in amministrazione al governo del Reich, ai cui fiduciari, come designati, dev'essere effettuata la consegna della proprietà, già sequestrata, con gli eventuali saldi attivi e con le relative pezze giustificative della intervenuta gestione sequestrataria”. La lettera, firmata dal direttore generale, concludeva ponendo la questione delicata delle passività eventuali²⁹.

4. La spoliazione dei patrimoni ebraici nel periodo di occupazione tedesca (settembre 1943-aprile 1945)

Il piano di occupazione tedesco dell'Italia, preparato accuratamente già mesi prima dell'armistizio tra il Governo italiano e le Nazioni alleate, scattò immediatamente dopo l'8 settembre 1943. Come anticipato in premessa, il piano si concretò con la creazione di due “zone d'operazioni” praticamente avulse dall'Italia: il Litorale adriatico e la zona delle Prealpi comprendente l'Alto Adige, il Trentino e la provincia veneta di Belluno. La politica tedesca nella Venezia Giulia presentò subito nel suo complesso una caratteristica costante, perseguita con chiarezza e sistematicità, fin dalla scelta della denominazione: l'aver voluto ripristinare il termine austriaco di “Litorale adriatico” assunse infatti un valore emblematico nel tentativo di separare Trieste dall'Italia e di proiettare la città verso il mondo tedesco, quale sbocco all'Adriatico nel quadro della futura “grande Germania”.

In coerenza con questa impostazione e con questo obiettivo di fondo, con ordinanza del 15 ottobre 1943, il supremo commissario Reiner assunse la vigilanza esclusiva di tutti i poteri pubblici civili.

Conseguenza di ciò fu la pressoché totale inapplicabilità nella zona delle disposizioni emanate dagli organi della RSI. Nonostante reiterati interventi del capo della provincia nei quali si poneva in evidenza la contraddittorietà esistente tra le leggi italiane e tedesche, nonostante il rifiuto della Banca d'Italia di attenersi alle istruzioni del supremo commissario “fino a quando non venga emanata una regolare ordinanza che privi di efficacia nel territorio della [...], il suddetto decreto (il dlg n. 2/1944) e disponga invece che tutte le attività di nominativi di razza ebraica esistenti nel territorio medesimo debbano essere devolute a Vostro favore”, l'autorità tedesca, in data 24 novembre 1944, il *Deutsche Berater* segnalava al capo della Provincia di Trieste che “il Supremo Commissario, in risposta a molteplici interrogazioni presentategli se il dlg del Duce del 4 gennaio 1944 riguardante il trattamento da usarsi alla proprietà ebraica, trova applicazione anche nella zona di operazioni del ‘Litorale adriatico’ ha dichiarato che tale decreto non è giuridicamente efficace, bensì che si deve procedere esclusivamente secondo le istruzioni e gli ordini emanati in tale materia dal Supremo Commissario”.

Sullo stesso argomento si riferisce sulla situazione di Fiume. I comportamenti inquisitori in materia di “beni ebraici” del prefetto fascista Temistocle Testa, così chiaramente e violentemente espressi già nel settembre 1938, cercarono di rinnovarsi anche dopo l'8 settembre 1943.

Nella regione nord - orientale la situazione era peraltro complicata ed aggravata – come detto – dalla istituzione dell'*Adriatisches Küstenland*, di cui faceva parte anche la *Provinz Quarnero in Fiume*, retta da un *Deutsche Berater*, che rispondeva agli ordini del supremo commissario Rainer, residente a Trieste.

I funzionari della RSI che applicavano il decreto legislativo del gennaio 1944 cominciarono comunque ad attivarsi.

Ad esempio si rintracciano carteggi di corrispondenza documentale tra l'Intendenza di finanza di Firenze e quella di Fiume, in data 28 gennaio 1944, per accertare il patrimonio immobiliare “rimasto in

²⁷ *Ibid.*, b. 2.

²⁸ *Ibid.*, b. 3.

²⁹ *Ibid.*, b. 6.

libera disponibilità” di cittadini italiani “di razza ebraica”, costituito da fabbricati e appartamenti posseduti in Firenze e in Fiume, ricostruendo pratiche accertate dall’Ufficio tecnico erariale di Firenze, in data 30 giugno 1940. Tra l’altro l’intendente di Fiume, L. Matarazzi, chiedeva al prefetto “un elenco degli ebrei di questa provincia onde dare la possibilità allo scrivente di ottemperare a quanto disposto col succitato decreto legislativo”.³⁰

Ma già ai primi di aprile 1944 il prefetto Alessandro Spalatin (avvocato, consigliere della sezione della Corte d’appello di Fiume, in carica dal 29 ottobre 1943 fino all’aprile 1945, e succeduto al senatore Riccardo Gigante, nominato dalle autorità tedesche il 21 settembre 1943) comunicava alla Presidenza del consiglio dei ministri della RSI che “il Commissario supremo per la zona di operazioni del Litorale adriatico aveva avocato a sé la cura del patrimonio degli ebrei ed ha all’uopo istituito propri uffici”. Il prefetto si dichiarava dunque “non in grado di fornire le notizie richieste “in materia di beni mobili, immobili, titoli, valori, debiti attribuibili a ‘persone di razza ebraica’”.³¹

Allo stesso modo il prefetto rispondeva alle ingiunzioni dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie, Sezione gestione e vendita immobili Egeli e ai telegrammi del ministro Buffarini del maggio-giugno 1944.³² Comunque le pratiche burocratiche avviate dalle Società per azioni, locate nella RSI furono indirizzate al Prefetto di Fiume “per ottemperare con la necessaria esattezza alla denuncia delle azioni sociali intestate a nominativi appartenenti alla razza ebraica” con la richiesta di voler trasmettere “una copia dell’elenco delle persone di razza ebraica residenti in codesta provincia”.

Ma il conflitto di interessi tra funzionari della RSI, che avrebbero voluto applicare il decreto legislativo del gennaio 1944, e l’occupante tedesco si delineò fin dalle prime battute.

Si richiama per questo un documento tedesco, oggettivamente importante, datato 27 aprile 1944 su carta intestata del *Deutsche Berater*, consulente germanico. Si tratta della risposta alla comunicazione del prefetto “Patrimoni di ebrei e di nemici. Provvedimenti per il sequestro”. Il documento (tradotto dal tedesco) diceva testualmente: “Vi rendo noto che per quanto riguarda il patrimonio di ebrei e di nemici nelle Zone di operazione sono state emanate nostre disposizioni e che tutte le questioni relative verranno evase direttamente dagli uffici di Polizia germanici”. Il documento è firmato per incarico dr. Rassmann e fa riferimento all’ufficio – sezione II/dr: R/Ha/1729.³³

Appare evidente lo stile diretto, la sicurezza con la quale il funzionario tedesco rivendicava il proprio operato e ne dava notizia al prefetto, che risultava trovarsi nettamente in posizione subalterna, di fatto totalmente esautorato.

Ugualmente interessanti sono le minute del prefetto, temporalmente successive, del giugno 1944 e del gennaio 1945, dirette “Al signor consulente germanico”, aventi per oggetto la “Cura del patrimonio degli ebrei”.³⁴ Si tratta di soli due documenti, ma da essi risulta ancora una volta chiaro il rapporto sbilanciato tra alleato – occupante e funzionari, di pur alto livello, della RSI. Nel Litorale adriatico, e naturalmente nella provincia del Quarnaro, si applicano leggi tedesche.

Anche nel maggio 1944, il Banco di Napoli si rivolse al prefetto, perché intervenisse con buoni uffici in favore degli interessi italiani e li facesse valere di fronte al supremo commissario Rainer. Si trattava di un contenzioso tra ditte, di cui una di proprietà ebraica, che non aveva trovato ancora soluzione “benchè all’esposizione verbale avessimo fatto seguire un dettagliato rapporto alla *SS Polizei und SD* di Sussak”. Il documento concludeva testualmente: “A sensi del dlg n. 2 del 4 gennaio c.a. le passività ebraiche nei territori della Repubblica sociale italiana sono assunte dall’Egeli, la cui competenza non si estende peraltro alla Zona di operazioni del Litorale adriatico, ove il commissario supremo germanico ha riservato a sé la cura del patrimonio di nominativi appartenenti alla razza ebraica, disponendo fin qui il fermo delle attività senza prevedere in alcun modo il regolamento delle passività”.

L’istituzione dell’*Adriatisches Küstenland* da parte dell’occupante – alleato tedesco prevedeva, accanto alla persecuzione delle vite, finalizzata all’annientamento totale degli ebrei residenti nelle province di Trieste, Udine, Gorizia, Lubiana, Pola, Fiume, anche la spoliazione dei loro beni. Ciò costituiva una grossa voce all’attivo nei bilanci economici dell’occupante.

Per quanto riguarda le spoliazioni subite dai patrimoni ebraici nel Litorale adriatico, è assai difficile precisare la loro entità totale, ma tuttavia sussistono sufficienti elementi per tentare una prima rico-

³⁰ Državni Arhiv u Rijeci, (Fiume) *Ju-6 Rijeka Prefektura*, b.680.

³¹ *Ibid.*, b.680.

³² *Ibidem.*

³³ *Ibidem.*

³⁴ *Ibidem.*

struzione del meccanismo delle spoliazioni. Esso, in un primo momento attuato dalla polizia e dalle SS tramite la confisca automatica dei beni ebraici, si imperniò, poi, nella creazione della Sezione finanziaria del supremo commissario per il Litorale adriatico. In pratica i due momenti furono collegati tra loro perché implicarono il passaggio immediato dall'atto della violenza "illegale" alla fase "legalmente" burocratizzata delle ruberie. Infatti tutti i beni in possesso dei tedeschi risultano incamerati nella Sezione finanziaria, cui facevano capo vari settori (dal Comando d'assistenza, ai vari comandi militari, agli enti pubblici, anche territorialmente estranei al Litorale adriatico) anche con la richiesta di usufruire nell'immediato di mobili, di libri, degli oggetti più svariati di provenienza ebraica.

La Sezione finanziaria non disponeva in maniera autonoma, ma dipendeva direttamente dal supremo commissario, cui spettava la ratifica di ogni atto deliberativo in quanto massimo responsabile dei poteri pubblici civili.

Tale apparato fu in vigore per la forma più immediata e meccanica di saccheggio privato.

Ma vi furono inoltre altri mezzi ed altre vie, parimenti dirette ed efficaci: dalle pressioni sugli istituti bancari triestini a quelle sull'amministrazione del Punto franco (forzando la custodia dei patrimoni ebraici in giacenza, alcuni lasciati anche da ebrei stranieri in transito per il porto di Trieste, oltre che da ebrei della regione, che cercavano la salvezza nell'emigrazione).

Innanzitutto dunque la depredazione di privati. Si può parlare di una vera e propria *Moebel Aktion*, "Azione mobili", come venne denominato lo sgombero delle abitazioni ebraiche da una ditta Kuehne e Nagel, nella sua corrispondenza con il supremo commissario, e in una sua lettera che riproduce le istruzioni del primo consigliere di governo Fischbach. Nel 1946 pervennero alla Comunità israelitica di Trieste 131 denunce di appartamenti saccheggianti, per un danno quantificato in L. 186.656.388.

Altri beni immobili vennero confiscati, ad esempio i cospicui beni di Arnoldo Frigessi di Rattalma, ex direttore generale della RAS, fatto che preoccupò anche personalità del mondo politico italiano (il direttore dell'Unione provinciale delle aziende di credito e delle assicurazioni di Trieste, G. Ruiz, e ancora il prefetto Bruno Coceani) per la perdita economica definitiva per l'Italia.

Inoltre la tenuta Villa Triestina, nell'agro cervignanese, di Alfredo Brunner; la tenuta di Saciletto di Salem – D'Angeri, ex podestà di Trieste; la tenuta Panigai dei Brunner – Segrè; la tenuta Castello di Spessa del conte Salvatore Segrè Sartorio; le tenute Terranova d'Isonzo e Marcorina di Filippo Brunner; la tenuta di Ruda di Giacomo Jacchia, come risulta dalla documentazione diretta di Oscar Casa, amministratore dei beni ubicati nelle province di Gorizia e Udine, per conto del supremo commissario Rainer.

Tra i beni mobili è interessante ricordare l'ammasso di libri nella Sinagoga, che diventò praticamente un magazzino di deposito, e di beni in genere nell'edificio della Risiera di San Sabba. I volumi più interessanti, le opere d'arte raziate dalle collezioni private (solo per esempio si può ricordare la biblioteca stendaliana di Gino Pincherle, i quadri della famiglia Pollitzer, o di Aldo Mayer, o del conte Salvatore Segrè Sartorio) furono inviate in Carinzia, presso il *Gaumuseum* o il *Dorotheum*, la casa d'aste di Klagenfurt, o in Germania, come conferma anche la documentazione reperita presso il Bundesarchiv di Bonn.³⁵

Quanto sopra riveste carattere esemplificativo mentre, per ulteriori notizie, si possono consultare pubblicazioni specifiche.

4.1. MASSERIZIE SEQUESTRATE PRESSO I MAGAZZINI GENERALI E MASSERIZIE BLOCCATE PRESSO MAGAZZINI PRIVATI DEGLI SPEDIZIONIERI E NEI MAGAZZINI TASCABILI DELLA DOGANA

Questa vicenda è puntigliosamente illustrata in un "rapporto riassuntivo dell'operato svolto" dal signor Bruno de Steinkuehl in qualità di sequestratario³⁶ e in un altro rapporto dello stesso sequestratario.³⁷ Le masserizie, di proprietà di ebrei emigrati – italiani e stranieri – erano state sequestrate con decreto del prefetto di Trieste dell'11 maggio 1943. In uno dei suoi rapporti il sequestratario articolava in sette categorie le masserizie depositate nei magazzini generali. In caso di eventuale dissequestro, il sequestratario segnalava che – per le partite di masserizie i cui proprietari erano probabilmente scom-

³⁵ S. Bon, op. cit., pp. 333 e segg.

³⁶ Ufficio centrale beni archivistici, *Allied Control Commission Italy 1943-1947 Property Control, Jewish Control Property in Triest (Italy 1943 August 1944); July, aug. 1945, fasc.250.*

³⁷ *Ibid.*, Report on activities of the undersigned Bruno De Steinkuehl as sequestrator of Jewish property (household goods) laying in the Free Port of Triest.

parsi a seguito di eventi bellici – gli spedizionieri avrebbero potuto chiedere al Tribunale l'autorizzazione di vendita all'asta. Al riguardo egli così si esprimeva: “dato che vi sono diversi elementi poco scrupolosi che attendono con ansia che queste aste si ripetano, temo che, per queste partite dissequestrate potranno aver luogo affari poco puliti”. Aggiungeva ancora che “i cassoni contengono svariati oggetti come stanze da pranzo, stanze da letto, salotti, indumenti personali, strumenti medici, argenteria, cristalleria, vetrame, quadri, tappeti, coperte di lana, [...] insomma gli oggetti più svariati che, specialmente nei tempi attuali, sono ricercati e utilissimi”. Ancora più interessante la segnalazione: “per quanto riguarda lo stato delle merci, da un primo sommario esame, ho potuto constatare che molti dei pesi indicati dai magazzini generali nella distinta facente parte integrante del decreto di sequestro non corrispondono e sono anzi molto inferiori. Evidentemente vi sarà stato un asporto illecito di oggetti, quindi in tali casi la mia opera di sequestratario si rende più difficile e maggiore diventa la mia responsabilità per il fatto che sarò costretto ad esaminare ed elencare dal primo all'ultimo gli oggetti depositati nei vari cassoni”.

Per avere un'idea sommaria del materiale sequestrato può farsi riferimento alla lettera del 14 febbraio 1944 con la quale il sequestratario segnalava alla Prefettura di Trieste la propria specifica di competenza e le spese sostenute: “per aver esaminato 479 pratiche inerenti a 667 cassoni di masserizie sequestrate e per aver esaminato 1914 pratiche riguardanti 7910 colli diversi bloccati e giacenti nei magazzini in Punto Franco [...]”. Il fatto sostanziale fu che con lettera del 12 gennaio 1944 indirizzata alle varie ditte di spedizioni il supremo commissario segnalava di aver disposto “per ragioni di sicurezza in dipendenza dello stato di guerra l'asporto delle merci dal Punto franco [...] Le masserizie appartenenti agli ebrei sono confiscate e verranno piazzate secondo le disposizioni dell'Alto Commissario. Il patrimonio appartenente ai non ebrei verrà tenuto ulteriormente dall'Alto Commissario. Con ciò decade ogni responsabilità per gli attuali amministratori dal momento della consegna agli organi incaricati dell'Alto Commissario”.

La vicenda registra un ulteriore sviluppo con la comunicazione del 25 agosto fatta dal supremo commissario alla Prefettura di Trieste e di cui si riporta di seguito il testo:

“Masserizie sequestrate ex d.p. N. 1100/12409

Quantunque il mandato di sequestratario sia avvenuto a cessare già con vostra nota Nr. 1137/2585 del 10 febbraio u.s., con la presente mi pregio darvi, per vostro buon governo, ancora le seguenti segnalazioni in merito alla situazione delle masserizie in oggetto:

In seguito all'ordine impartito dalle Autorità tedesche direttamente agli speditori ed ai Magazzini generali detentori delle partite vennero spedite verso le seguenti partite:

Cassoni (liftvan)	669	e
colli singoli	8.212	per un complessivo di Kg.2.996.974 - lordi
colli	8.881	in totale

del quantitativo suddetto sono stati spediti:

a Berlino:		
cassoni (liftvan)	449	e
colli singoli	989	per complessivi Kg. 1.630.998 - lordi

in diverse città della Carinzia:

cassoni (liftvan)	170	e
colli singoli	7.719	per complessivi Kg. 1.365.976 - lordi

per quanto riguarda le spese a carico della merce vennero pagati complessivamente i seguenti importi:

Lire	18.047.404.05
RM	9.868.40
Doll	38.00

sono rimasti sul posto, perché di probabile o provata proprietà di ariani alcuni colli, fra i quali anche 26 cassoni per un complessivo di spese di Lire 324.493.40 a tutto il 30 luglio 1944.

Un tanto vi dovevo e se vi necessitano maggiori schiarimenti sulla merce rimasta non mancherò di darveli.”

5. Coinvolgimento delle banche nei provvedimenti di spoliazione

5.1. SEDE DI TRIESTE DEL CREDITO ITALIANO

Alla sede di Trieste del Credito italiano arrivò l'11 ottobre 1943 l'ordine da parte del *Befehlshaber der Sipo und SD*, (comandante della Sipo-SD)³⁸, impartito il 7 del medesimo mese, di sequestro “con effetto immediato” di tutti valori, cioè conti correnti e depositi di risparmio di pertinenza ebraica; entro il 12 del medesimo mese doveva essere inoltrato un elenco dei valori e delle persone colpite da tale provvedimento, come dovevano venire comunicati i valori trasferiti ad ariani a partire dal 15 luglio del medesimo anno. Tali disposizioni furono oggetto di un colloquio svoltosi il 12 ottobre fra il direttore dell'Unione interprovinciale delle aziende di credito e dell'assicurazione, accompagnato da un funzionario della Cassa di risparmio di Trieste, ed il capo della Polizia germanica Konle: nel corso dell'incontro furono fatte presenti le difficoltà in cui si venivano a trovare le aziende di credito, considerato l'esiguo tempo messo loro a disposizione per la compilazione dell'elenco richiesto e per la mancanza di una lista a cui attingere i nomi dei vari ebrei. Per quanto concerneva quest'ultimo punto, il commissario Konle convenne che le aziende prendessero al riguardo informazioni presso l'Ufficio anagrafico; nel contempo, il fermo di valori appartenenti a nominativi “palesamente noti” di ebrei doveva essere considerato come esecutivo. La stessa Unione interprovinciale delle aziende di credito e dell'assicurazione avrebbe provveduto anch'essa a procurarsi un elenco di nominativi ebraici ed avrebbe stabilito i confini territoriali all'interno dei quali la richiesta sarebbe stata considerata valida; la lista da compilarla da parte delle aziende di credito avrebbe elencato i nominativi di ebrei italiani separatamente da quelli “appartenenti ad altre nazioni anche se non belligeranti”³⁹.

Un punto fondamentale che preoccupava decisamente le banche sulla piazza triestina consisteva nella constatazione che le direttive imposte dalle autorità germaniche erano in palese contrasto con la legislazione italiana concernente il segreto bancario, come avrebbe evidenziato alcuni giorni dopo nella sua risposta la Direzione centrale milanese del Credit⁴⁰. Già nell'incontro del 12 ottobre venne prospettato al commissario Konle l'opportunità che l'ordine del capo della Polizia venisse fatto pervenire tramite l'Ispettorato del credito presso la Banca d'Italia, il quale aveva la vigilanza sugli istituti di credito. Sempre il 12 ottobre si svolse presso la sede dell'Unione interprovinciale delle aziende del credito e dell'assicurazione una riunione, alla quale presero parte tutti i direttori delle banche operanti sulla piazza triestina, nel corso della quale venne ribadita l'importanza che dette disposizioni fossero inviate tramite l'Ispettorato, “dando così una parvenza di legalità al provvedimento”⁴¹. Venne inoltre evidenziata l'opportunità di agire con cautela, considerando perciò sequestrate solo le partite di ebrei certamente e notoriamente tali ed sperando approfondite indagini prima di rimettere alle autorità germaniche gli elenchi richiesti.

A quanto si evince dal verbale della riunione, i criteri di applicazione in materia “razziale” dovevano essere, stando alle dichiarazioni del commissario Konle, quelli vigenti in Germania: in tal senso però le Banche ribadivano la loro incompetenza nell'“assumere basi diverse da quelle che [sarebbero state] comunicate dall'Ufficio anagrafico ai fini di stabilire gli appartenenti alla razza ebraica”⁴².

³⁸ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza con la Direzione Centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione Centrale del Credito italiano, 13 ottobre 1943 con allegata lettera del *Befehlshaber der Sipo und SD* al Credito italiano, 7 ottobre 1943 e relativa traduzione. La firma apposta in calce al documento risulta illeggibile; Liliana Picciotto Fargion indica come *Befehlshaber der Sipo und SD* nel Litorale Adriatico Ernst Weimann, che rimase a Trieste dall'ottobre 1943 sino al maggio 1944, quando fu sostituito dall'*SS-Sturmabführer* Dietrich Allers. L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Mursia, Milano 1991, p. 800. Vedi inoltre: ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza con la Direzione Centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale, 19 ottobre 1943 con allegato Verbale di riunione

³⁹ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza con la Direzione centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale del Credito italiano, 13 ottobre 1943 con allegata lettera del *Befehlshaber der Sipo und SD* al Credito Italiano, 7 ottobre 1943 e relativa traduzione. Un ulteriore riepilogo della medesima riunione riporta che pure le SS erano in possesso di un elenco “pare abbastanza voluminoso”; *ibid.*, fasc. “Der Befehlshaber der Sipo u. d. SD in Triest”, dattiloscritto senza intestazione, 12 ottobre 1943.

⁴⁰ *Ibid.*, Direzione centrale del Credito italiano a sede di Trieste del Credito italiano, 21 ottobre 1943.

⁴¹ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale, 19 ottobre 1943 con allegato Verbale di riunione.

⁴² *Ibidem*.

Il 19 dello stesso mese il direttore dell'Unione interprovinciale delle aziende di credito scrisse al capo della Polizia per la zona d'operazione Prealpi che le aziende di credito avevano già posto il fermo a nominativi di ebrei la cui "appartenenza alla razza ebraica" era certa; dall'Ispettorato del credito presso la Banca d'Italia non era però pervenuta la lettera richiesta. L'importanza che l'ingiunzione di sequestro passasse attraverso tale organismo venne ulteriormente ribadita, in quanto "ciò solleverebbe, come abbiamo detto, gli istituti di credito da ogni eventuale responsabilità in quanto la legislazione italiana, tutt'ora vigente, stabilisce che solo un ordine della Magistratura può sottoporre a sequestro beni ovunque depositati; in mancanza di questo ordine della Magistratura occorre un provvedimento di governo ed è perciò che noi chiediamo che al provvedimento di governo di cui sopra si sostituisca l'ordine del commissario supremo"⁴³.

In qualità di rappresentante periferico dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il direttore della sede triestina di Bankitalia ricevette il 19 novembre 1943 l'ordine dal capo della Polizia del Litorale adriatico di provvedere affinché tutte le aziende di credito della piazza di quella città e relative filiali ottemperassero alle disposizioni impartite; l'elenco relativo ai valori depositati di pertinenza ebraica doveva essere inviato entro il 24 di quel mese⁴⁴.

Il 15 novembre 1943 un addetto della polizia germanica, qualificandosi come mandatario del *Befehlshaber der Sipo-Sd*, si era presentato alla sede di Fiume del Credito, esigendo una dichiarazione scritta dei saldi dei conti intestati a Samuele Herskovits; al diniego degli impiegati, la persona in questione aveva opposto una ferma pretesa, dimostrando che pure altre banche avevano fornito analoga documentazione. Gli impiegati del Credit avevano infine aderito alla richiesta⁴⁵.

Ricevuta notizia di quanto avvenuto a Fiume, la Direzione centrale del Credito italiano inviò alla filiale triestina istruzioni sul da farsi, memoria che quest'ultima provvide ad inviare alle sue succursali: qualora si fosse rivelato impossibile sottrarsi a richieste che avrebbero in pratica violato i principi sanciti dalla legge sulla tutela del segreto bancario, i dati richiesti avrebbero dovuto essere inviati alla filiale della piazza dell'Istituto di emissione, cioè Banca d'Italia, che rappresentava localmente l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la quale vi avrebbe dato seguito nel modo ritenuto più opportuno; opposizione si sarebbe dovuta muovere pure nel caso che le richieste presentate avessero riguardato l'apertura forzata di cassette di sicurezza con relativo prelievo del contenuto oppure la confisca di saldi di conti correnti o titoli. Nel caso fosse risultato impossibile opporre un diniego, doveva essere predisposta la presenza di un notaio e la compilazione di un verbale⁴⁶.

A Fiume l'ordine di bloccare e sequestrare tutti i valori – conti correnti libretti, titoli, depositi, cassette di sicurezza – appartenenti ad ebrei è del 24 novembre 1943: in tale data la succursale di quella città della Banca d'Italia comunicò a tutte le aziende di credito della piazza ed alla Banca d'America e d'Italia di Abbazia le disposizioni in merito emanate dal *Befehlshaber der Sipo-Sd*. Il medesimo giorno, nel pomeriggio, si svolse una riunione presso la sede fiumana della Banca d'Italia alla quale presero parte rappresentanti delle varie aziende di credito interessate dalla disposizione; nel corso dell'incontro l'incaricato della *Sicherheitspolizei, SS-Sturmscharführer* Kleemann, diede comunicazione dell'ordine di blocco immediato disposto a carico di tutte le attività ed i depositi di ebrei. Le aziende di credito erano inoltre tenute ad inviare un elenco contenente gli estremi dei depositi in questione; nelle liste, che non dovevano contenere segnalazioni relative a "mezzi ebrei", dovevano essere incluse tutte le persone considerate ebrei "per razza", indipendentemente dalla religione professata e dalla nazionalità.

Il 3 dicembre la succursale fiumana del Credit inoltrò alla Banca d'Italia, tramite raccomandata a mano, l'elenco richiesto, evidenziando però come la mancanza di precise indicazioni relative ai nomi-

⁴³ *Ibid.*, lettera del direttore dell'Unione interprovinciale delle aziende di credito e dell'assicurazione al capo della polizia per la Zona d'operazione Litorale adriatico, 19 ottobre 1943.

⁴⁴ *Ibid.*, lettera del direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 19 novembre 1943.

⁴⁵ *Ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza ns Fiume", lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 15 novembre 1943. Vedi inoltre: *ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza con la Direzione centrale", lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale del Credito italiano, 16 novembre 1943.

⁴⁶ *Ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza con la Direzione centrale", lettera della Direzione centrale del Credito italiano alla sede di Trieste del Credito italiano, 30 novembre 1943; s.fasc. "Corrispondenza ns Udine", sede di Trieste del Credito italiano a Direzione della succursale di Udine, 14 dicembre 1943 con allegata memoria; *ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza ns Pola", sede di Trieste del Credito italiano a Direzione della succursale di Pola, 14 dicembre 1943 con allegato promemoria; s.fasc. "Corrispondenza ns Fiume", sede di Trieste del Credito italiano a Direzione della succursale di Fiume, 14 dicembre 1943.

nativi di ebrei avesse reso possibile sia omissioni che errati inserimenti di dati⁴⁷. Per quanto concerneva i libretti al portatore si legge: “Nel contempo vi comunichiamo che esistono pure presso di noi libretti, ‘al portatore’ contraddistinti con nomi che potrebbero fare supporre appartenenza a ebrei, al riguardo ci pregiamo però farVi presente che le norme che regolano tale specie di libretti, e che sono riportate a stampa sul libretto stesso, stabiliscono che la banca considera l’esibitore del libretto, se ‘al portatore’, come legittimo possessore dello stesso”⁴⁸.

Il 24 dicembre la sede di Trieste del Credito italiano fece nuovamente presente alla Direzione della sua succursale di Fiume che i dati riguardanti attività di ebrei dovevano essere segnalati solo “dietro comunicazione”, da parte delle autorità richiedenti, delle liste contenenti i nominativi ebraici; la Direzione medesima avrebbe poi dovuto interessarsi affinché queste le venissero fornite dalla Banca d’Italia. In realtà neppure Bankitalia ricevette mai né dalla Prefettura né dalle autorità germaniche alcun elenco di nomi di ebrei i cui averi dovevano poi essere sottoposti a blocco; il Comando germanico, interrogato al proposito, rispose che in caso di dubbi sorti avrebbe potuto essere consultato l’elenco in suo possesso. Tutte le banche della piazza di Fiume finirono, a quanto risulta, con il fornire elenchi e procedere a fermi “a loro giudizio”⁴⁹.

Al Credito italiano di Udine l’ingiunzione di sequestrare⁵⁰ i valori degli ebrei – fossero essi depositi a risparmio, conti correnti, titoli, depositi – fu inviata direttamente il 17 novembre 1943 dagli uffici del comandante della Sipo-SD della zona d’operazione Litorale adriatico, senza essere accompagnata da una nota della Banca d’Italia e senza che venisse fornito alcun elenco nominativo di ebrei. Nell’arco di una settimana il Credito doveva inviare attraverso la Banca d’Italia un preciso elenco dei beni ebraici presenti nella banca; il Comando germanico, in tono decisamente perentorio, fece inoltre presente che avrebbe ritenuto l’azienda direttamente responsabile dell’esattezza nonché della completezza dei dati forniti. In seguito a sollecita richiesta di istruzioni al riguardo, la sede di Trieste autorizzò la filiale friulana a dar corso alle disposizioni impartite, esortandola però a rimettere gli elenchi tramite la locale Banca d’Italia⁵¹.

Il Comandante superiore delle SS e della Polizia nella zona d’operazione Litorale adriatico⁵² fornì alla Banca d’Italia, in relazione ad alcuni quesiti posti, ulteriori disposizioni di massima in ordine al blocco dei beni ebraici: le somme di denaro depositate appartenenti ad ebrei potevano essere utilizzate per il pagamento di oneri ricorrenti quali imposte o altro ad enti pubblici; previa presentazione di documentazione probatoria e in seguito al benessere degli organi germanici, potevano essere consentiti prelevamenti da conti correnti bloccati per pagare stipendi di manovali, operai ed impiegati. L’azienda di

⁴⁷ *Ibid.*, s.fasc. “Corrispondenza ns Fiume”, lettera della succursale di Fiume alla sede di Trieste del Credito italiano, 3 dicembre 1943 con vari allegati, fra i quali verbale della riunione avvenuta il 24 novembre 1943 presso la locale Banca d’Italia; la circolare della succursale di Fiume della Banca d’Italia alle varie aziende di credito di Fiume ed alla Banca d’America e d’Italia di Abbazia, 24 novembre 1943; lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla succursale della Banca d’Italia, 3 dicembre 1943 con Elenco di nominativi ritenuti ebrei che hanno valori in deposito presso il Credito italiano Filiale di Fiume e Agenzia di Sussak.

⁴⁸ *Ibid.*, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla succursale della Banca d’Italia, 3 dicembre 1943 con Elenco di nominativi ritenuti ebrei che hanno valori in deposito presso il Credito italiano Filiale di Fiume e Agenzia di Sussak.

⁴⁹ *Ibid.*, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede del Credito di Trieste, 10 gennaio 1944.

⁵⁰ Il termine solitamente usato dalle autorità germaniche per i beni ebraici è *beschlagnahmen*, cioè *sequestrare*; in tal modo esso veniva di solito tradotto, anche quando si trattava in realtà di veri e propri provvedimenti di confisca. La traduzione più appropriata del verbo *confiscare* è *einziehen*. Probabilmente l’uso di tale terminologia aveva attinenza con la legislazione tedesca.

⁵¹ *Ibid.*, s.fasc. “Corrispondenza ns Udine”, lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla sede del Credito di Trieste, 26 novembre 1943 con allegata copia della lettera dell’ufficio del *Befehlshaber der Sipo-Sd* alla filiale di Udine del Credito italiano, 17 novembre 1943; lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sua succursale di Udine, 29 novembre 1943.

⁵² Tale carica era ricoperta dall’*SS-Gruppenführer und Generalleutnant* Odilo Globocnik, in precedenza corresponsabile, in qualità di comandante delle SS e della polizia del distretto polacco di Lublino, della costruzione dei campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka e dell’attuazione dell’*Aktion Reinhard*, in cui vennero uccisi fra 1.500.000 e 1.945.000 ebrei. Oltre a coordinare la deportazione dai ghetti polacchi, nelle competenze di Globocnik erano rientrati pure la confisca dei beni degli ebrei ed il loro invio in Germania; tale rapina aveva fruttato un totale di 178.045.960.590 Reichsmark; L. Picciotto Fargion, *Per ignota destinazione. Gli ebrei sotto il nazismo*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1994, p. 113; pp.123-124; R. Rurup (a cura di), *Topographie des Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt auf dem “Prinz-Albrecht-Gelände”*. Eine Dokumentation, Verlag Willmuth Arenhövel, Berlin 1987; trad. it. Id., *Topografia del Terrore. Gestapo, SS e Reichssicherheitshauptamt sull’area “Prinz Albrecht” a Berlino. Una documentazione*, Verlag Willmuth Arenhövel, Berlino 1994 (da cui si cita), p. 166.

credito era inoltre tenuta a curare l'esazione degli effetti cambiari in circolazione ed accreditarne il ricavo nel conto bloccato; nel caso la banca fosse intenzionata a rivalersi di crediti vantati verso gli intestatari di depositi di titoli, era consentita in linea di massima la vendita dei titoli medesimi. Al blocco dei beni non erano soggetti gli ebrei di nazionalità ungherese e svizzera, in seguito ad accordi intercorsi fra Germania, Ungheria e Svizzera⁵³.

Ai primi di febbraio 1944 l'*Abteilung Finanzen*, Sezione finanziaria del commissario supremo invitò le aziende di credito ad aprire un conto intestato a *Vermögensverwaltung des Obersten Kommissars*, Amministrazione patrimoniale del commissario supremo; alcune delle banche in questione vennero quindi invitate a dar credito al conto stesso utilizzando somme in deposito e conti correnti a nome di cittadini italiani ebrei. Le informazioni in possesso non consentono di stabilire con precisione quali e quante fossero le aziende di credito coinvolte.

In relazione all'accaduto, il direttore della sede di Trieste di Banca d'Italia inoltrò una lettera alla Sezione finanziaria del commissario supremo, nella quale veniva evidenziato il contrasto creatosi fra le disposizioni di cui sopra e la normativa emanata dal governo della RSI, precisamente il dlgs 4 gennaio 1944, n. 2. Egli sottolineò poi che le diverse banche non si sarebbero potute "legalmente" attenere alle istruzioni impartite sino a quando, "eventualmente", non fosse stata emanata un'ordinanza che avesse sancito l'inapplicabilità del decreto saloino e la validità delle disposizioni impartite per ordine del commissario supremo⁵⁴.

La questione sembrò risolta nel marzo di quell'anno, quando il direttore della Banca d'Italia inoltrò ai direttori delle banche locali la comunicazione degli organi del commissario supremo in merito alla non applicabilità in loco del dlgs 4 gennaio 1944, n. 2; alla comunicazione orale avrebbe fatto seguito, a quanto riferito al rappresentante della Banca d'Italia dai funzionari tedeschi, da parte delle autorità occupanti una conferma scritta⁵⁵. Quest'ultima in realtà sarebbe giunta molto più tardi, nel marzo 1945: un anno prima gli organi del commissario supremo informarono il direttore della locale sede della Banca d'Italia di non ritenere necessaria la conferma scritta, in quanto le leggi del governo di Salò emanate successivamente al 1° ottobre venivano "ignorate" ed applicate solo in seguito ad ordinanze del commissario supremo. Neppure il prefetto, al quale il direttore della Banca d'Italia si era rivolto, poté dare direttive in merito alla questione⁵⁶.

Il 25 febbraio si era svolto un colloquio fra il vice direttore della sede triestina del Credito italiano ed il prefetto di quella città, Bruno Coceani: all'azienda di credito continuavano a pervenire da parte dell'autorità germanica ordini per l'accredito degli averi degli ebrei in un conto intestato alle autorità tedesche, ai quali però sia la banca in questione che le altre aziende di credito si erano sino a quel momento astenute dal dar corso. Coceani, intrattenutosi al riguardo con il direttore della Banca d'Italia, era anch'egli dell'opinione che le autorità germaniche, poiché esisteva in materia un decreto del duce, avrebbero dovuto legalizzare con un'ordinanza la loro pretesa; egli stesso aveva "posto la questione per iscritto in seguito ad altra richiesta di trapasso di proprietà immobiliari". Nel frattempo però il Credito si sarebbe dovuto astenere dall'eseguire i versamenti richiesti⁵⁷.

⁵³ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 8 "Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)", s.fasc. "Corrispondenza con la Direzione Centrale", lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale del Credito italiano, 18 gennaio 1944 con allegata copia della lettera della sede di Trieste della Banca d'Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 15 gennaio 1944.

⁵⁴ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 16 febbraio 1944 con allegata lettera della sede di Trieste della Banca d'Italia alla Sezione finanziaria del Commissario supremo per la Zona d'operazione Litorale adriatico e al Comandante superiore delle SS e della Polizia, 11 febbraio 1944. Dalle carte rinvenute presso l'archivio storico della Banca commerciale italiana risulta che il direttore della Sezione Finanziaria del Commissario Supremo, Zoyer, aveva inviato il 18 marzo 1944 alla Banca d'Italia di Trieste una nota in cui ribadiva come le disposizioni concernenti i beni ebraici venissero impartite esclusivamente dal Commissario supremo, precisamente dal Comandante superiore delle SS e della Polizia; ASBCI, *SFI*, ex 64c, cart. 5 "Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali", fasc. 9 "Trieste. Corrispondenza 1943-1945", lettera della sede di Trieste della Banca commerciale italiana a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 17 marzo 1944 con vari allegati fra cui copia della lettera del direttore della Sezione finanza del Commissario supremo per la Zona d'operazione Litorale adriatico, dott. Zoyer alla sede di Trieste della Banca d'Italia, 8 marzo 1944 e relativa traduzione.

⁵⁵ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 8 "Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)", s.fasc. "Corrispondenza con la Direzione centrale", lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 9 marzo 1944.

⁵⁶ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 13 marzo 1944; lettera della sede di Trieste del Credito a Direzione centrale del Credito italiano, 15 marzo 1945 con allegata copia della lettera della sede di Trieste della Banca d'Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 9 marzo 1945 e traduzione della parte in tedesco.

⁵⁷ *Ibid.*, verbalizzazione di un colloquio avvenuto fra il vicedirettore della sede di Trieste del Credito ed il comm. Bruno Coceani, 25 febbraio 1944.

Nel richiedere al prefetto di Fiume il 28 marzo 1944 se anche nella provincia del Quarnaro il dlg del 4 gennaio 1944 non avrebbe trovato applicazione, la succursale di Fiume del Credit riferì che in base a disposizioni emanate dal commissario supremo le aziende di credito avrebbero trattato direttamente con la Sezione finanziaria del commissario supremo per quanto concerneva le pratiche di beni ebraici poste sotto sequestro; sino a quando però dette pratiche fossero rimaste sotto il vincolo del blocco, queste avrebbero dovuto essere svolte tramite la Banca d'Italia. Quest'ultima avrebbe altresì curato la trattazione delle questioni di massima e di quesiti di carattere generale. La Prefettura di Fiume confermò il 12 aprile che tutti i provvedimenti relativi ai beni ebraici erano, per quella provincia, di competenza degli appositi uffici istituiti dal commissario supremo⁵⁸.

Al 18 aprile 1944 nessuna ordinanza relativa alle attività di beni ebraici era stata ancora emanata dalle autorità germaniche: sino a quel momento agli istituti di credito le disposizioni erano state impartite tramite Banca d'Italia. Per quanto concerneva le procedure da seguire circa il realizzo di titoli depositati a garanzia a termine di polizza, la Banca d'Italia inviò alla sede di Trieste del Credit, presumibilmente proprio in quel mese, indicazioni circa le modalità d'azione: apposite domande andavano inviate, attraverso la Banca d'Italia, alla Sezione finanziaria del commissario supremo nel caso si trattasse di beni non ancora sequestrati; nel caso invece l'ordine di sequestro fosse già stato emanato, la richiesta andava inoltrata direttamente all'ufficio germanico. Nel conto *Oberkasse des Obersten Kommissars in der Operationszone Alpenvorland* presso la sede di Trieste Banca commerciale italiana, nel quale sarebbero confluiti la maggior parte dei depositi degli ebrei triestini, erano già stati versati quattro importi, peraltro abbastanza consistenti, di attività di ebrei, fra i quali il saldo del conto corrente ordinario, consistente in L. 31.954, intestato a Aldo Silvio Majer⁵⁹.

Il 18 luglio 1944 il *Deutsche Berater für die Provinz Quarnaro in Fiume, Abteilung Finanzen, Referat Vermögensverwertung*, (Consigliere germanico per la Provincia del Quarnero, Sezione finanziaria, Ufficio realizzo) avendo assunto in data imprecisata il compito di realizzare il patrimonio ebraico, richiese un elenco dei valori appartenenti ad ebrei; a quanto risulta tale compito era stato svolto in precedenza dall'Ufficio delle *SS Polizeidienstelle di Sussak*, (Distretto di Polizia di Sussak)⁶⁰. Per quanto riguarda i depositi di pertinenza ebraica, saldi di conti correnti e libretti confluirono nel conto acceso presso la Comit di Trieste, ma avvenne pure che alcuni importi, su richiesta delle autorità germaniche, confluissero alla *Reichskreditkasse* presso Bankitalia sul conto *Der Deutsche Berater für die Provinz Quarnero in Fiume, Abteilung Finanzen, Referat Vermögensverwertung*⁶¹.

Il *Deutscher Berater* della provincia di Udine ordinò il trasferimento delle attività di pertinenza di Giuseppe Pincherle sul conto denominato *Vermögensverwaltung des Finanzberaters*/Amministrazione patrimoni del consigliere finanziario presso la Cassa di risparmio di Gorizia; i saldi dei conti esistenti presso la succursale di Pola del Credito andavano versati nel conto Comit di Trieste⁶².

A partire dall'agosto 1944 alla succursale di Fiume del Credito italiano cominciarono a giungere da parte di autorità germaniche richieste affinché i saldi di libretti al portatore, anche senza la presentazione degli stessi, venissero convogliati in conti correnti intestati alle stesse autorità germaniche; più volte l'azienda di credito fece presente la necessità della presentazione del titolo per far fronte alle disposizioni. Il 18 agosto la Sezione finanziaria del commissario supremo comunicò che fra le proprietà

⁵⁸ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 28 aprile 1944 con allegata copia della lettera della Filiale di Fiume del Credito italiano al capo della provincia di Fiume, 28 marzo 1944; copia delle lettera del prefetto di Fiume alla filiale di Fiume del Credito, 12 aprile 1944.

⁵⁹ *Ibid.*, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 18 aprile 1944.

⁶⁰ *Ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza ns Fiume", lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla Direzione della sede di Trieste, 20 luglio 1944 con allegata copia della lettera del consigliere germanico per la Provincia del Quarnero, Sezione finanziaria, Ufficio realizzo al Credito italiano di Fiume, 18 luglio 1944 e relativa traduzione.

⁶¹ *Ibid.*, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 22 luglio 1944; *Der Deutsche Berater für die Provinz Quarnero in Fiume, Abteilung Finanzen, Referat Vermögensverwertung* a Credito italiano, 3 agosto 1944 e relativa traduzione; lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 10 agosto 1944 con allegata disposizione di sequestro inviata dalla Sezione finanziaria del Commissario supremo della Zona d'operazione Litorale adriatico al Credito italiano, 9 agosto 1944 e relativa traduzione; ordine di sequestro della Sezione finanziaria del Commissario supremo della Zona d'operazione Litorale adriatico al Credito Italiano, 10 agosto 1944 e relativa traduzione.

⁶² *Ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza ns Udine", lettera della succursale di Udine del Credito Italiano alla sede di Trieste, 20 luglio 1944 con allegata lettera del Consigliere Germanico per la provincia del Friuli alla filiale di Udine del Credito italiano, 15 luglio 1944 e relativa traduzione; *ibid.*, sfasc. "Corrispondenza ns Pola", lettera della succursale di Pola del credito Italiano alla sede di Trieste del Credito, 19 agosto 1944.

confiscate al signor Mittersdorfer vi era il libretto di risparmio al portatore recante l'intestazione Lavoro, il cui saldo, ammontante a L. 1540,25, doveva essere versato nel conto *Oberkasse* presso Comit; a tale nota il Credit rispose, appunto, che per l'esecuzione dell'operazione si rendeva necessaria a norma di legge l'esibizione del titolo. Il saldo del libretto, accresciuto nel frattempo a L. 1550, venne versato sul conto *Oberkassse* della Banca commerciale italiana il 30 marzo 1945⁶³.

Nel maggio 1944 l'Ispettore delegato della succursale di Fiume della Banca d'Italia aveva comunicato alla succursale Credit di quella città l'ordine, emanato dal comandante superiore delle SS e della Polizia, di bloccare con effetto immediato i depositi bancari di Leonardo, Elisa, Giacomo Bonomi e della moglie di quest'ultimo, Anna Luft; in base alla disposizione (*Beschlagnahme-bescheid*) emanata dalla Sipo-SD di Trieste il 24 giugno 1944, che andava considerata "legale" e non "impugnabile", tutti i beni mobili ed immobili dei Bonomi furono sottoposti a sequestro. Fra le attività in essere presso la banca vi era pure un libretto di risparmio al portatore: le autorità germaniche ordinarono il versamento del saldo, senza la presentazione del titolo poiché irreperibile, alla *Reichskreditkasse* per conto del *Deutscher Berater, Abteilung Finanzen Referat Vermögensverwertung* (Consigliere germanico, Sezione finanziaria, Reparto valorizzazione patrimoni)⁶⁴. Sollecitata ad inviare istruzioni in merito, la sede di Trieste scrisse: "È ovvio che anche nelle eccezionali contingenze attuali non possiamo puramente e semplicemente pagare gli importi di libretti di risparmio al portatore senza l'esibizione dei relativi titoli, in quanto fra l'altro non sappiamo se tali libretti sono stati trasferiti in proprietà ad ariani in epoca non sospetta. Vorrete quindi declinare i pagamenti richiesti invitando i richiedenti a presentare i libretti, o, al caso, a procurarsi un regolare decreto di ammortamento"⁶⁵. Analoghe istruzioni erano state date, a quanto pare, dalla Direzione centrale della Comit alla sua dipendenza⁶⁶.

Sempre a questo proposito la sede triestina del Credit, nel rispondere ad un quesito postole dalla sua filiale di Fiume, comunicò il 21 agosto 1944 che i depositi a risparmio nominativi potevano essere estinti anche senza presentazione dei titoli, procurando però di apporre la dicitura: "Estinzione senza presentazione del libretto=Pratica 'E'". Medesima procedura doveva essere seguita per i conti correnti di categoria⁶⁷.

Alla richiesta inoltrata dal consigliere germanico per la provincia del Friuli di estinguere alcuni libretti di risparmio al portatore senza la presentazione dei relativi titoli, la succursale di Udine si rifiutò di aderire firmando in tal senso il 18 agosto una dichiarazione indirizzata al *Deutscher Berater*; pochi giorni dopo il consigliere germanico fece pervenire alla banca una lettera ove si legge che per ordine del commissario supremo i conti in questione dovevano essere estinti, in quanto i libretti erano in mano ai possessori o erano stati distrutti. Gli importi andavano accreditati in un conto acceso presso il Credito di Udine intestato al consigliere germanico. Si aggiungeva poi che diversi istituti bancari della città avevano già provveduto in tal senso⁶⁸.

Nell'agosto 1944 il commissario supremo inviò alle aziende di credito, sempre tramite Bankitalia, istruzioni circa le procedure da seguire per l'apertura delle cassette di sicurezza locate ad ebrei: l'ope-

⁶³ *Ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza ns Fiume", lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 14 agosto 1944 con allegata copia della lettera della Sezione Finanziaria del Commissario supremo per la Zona d'operazione Prealpi al Credito italiano di Fiume, 9 agosto 1944 e relativa traduzione; lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla Sezione finanziaria del Commissario supremo; 18 agosto 1944; *ibid.*, fasc. 2 "Danni derivanti all'Istituto in periodo di emergenza", lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale, 21 giugno 1945 con allegato Credito italiano succursale di Fiume, Elenco dei pagamenti, o comunque consegna di valori da noi dovuta effettuare ad autorità tedesche su attività di pertinenza di terzi, ivi compresi quelli pertinenti a nominativi ebrei.

⁶⁴ *Ibid.*, fasc. 8 "Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)", s.fasc. "Corrispondenza ns Fiume", copia della lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 22 maggio 1944; copia della lettera consigliere germanico per la Provincia del Quarnero, Sezione finanziaria, Ufficio realizzo del patrimonio alla succursale di Fiume del Credito italiano, 16 agosto 1944 e relativa traduzione; nota della sede di Trieste del Credito, 2 settembre 1944. In una lettera della succursale di Fiume del Credito alla sede di Trieste del luglio 1944 si legge di un versamento di Lit. 26.295 effettuato alla "*Reichskasse* presso la locale Bankitalia"; *ibid.*, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste del Credito, 22 luglio 1944.

⁶⁵ *Ibid.*, comunicazione delle sede di Trieste alla succursale di Fiume del Credito italiano, 28 settembre 1944.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 11 agosto e 6 ottobre 1944; risposta della sede di Trieste del Credito alla Direzione della succursale di Fiume, 21 agosto e 9 ottobre 1944.

⁶⁸ *Ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza ns Udine", lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla sede del Credito di Trieste, 18 agosto 1944 con allegata copia della comunicazione del Credito italiano di Udine al consigliere germanico per la provincia del Friuli, 18 agosto 1944; lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla sede del Credito di Trieste, 31 agosto 1944 con allegata traduzione della parte in tedesco del testo.

razione doveva essere effettuata in presenza, oltre che di un rappresentante della Sezione finanziaria del commissario supremo, di due rappresentanti della banca custode delle cassette; la presenza di un notaio, non richiesta dall'autorità tedesca, sarebbe stata a discrezione dell'azienda di credito ed a spese di quest'ultima. Le spese di una loro eventuale forzatura sarebbero andate a carico del patrimonio sequestrato ed il contenuto consegnato, in seguito alla compilazione di un verbale in duplice copia, al rappresentante del commissario supremo⁶⁹.

La posizione della Banca d'Italia relativamente alla questione dei beni degli ebrei viene chiarita da una nota inviata nel settembre 1944 al Credito di Trieste: lamentando che detta banca si rivolgesse sovente ad essa per avere chiarimenti, istruzioni e disposizioni circa il trattamento da riservare al patrimonio ebraico, il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia ribadì che il ruolo di quest'ultima consisteva unicamente in quello di intermediario nel partecipare, su ordine degli organi germanici, le disposizioni emanate dalle forze occupanti. La Banca d'Italia non era pertanto "in alcun modo direttamente interessata" nelle pratiche relative ai beni ebraici⁷⁰.

Il direttore della sede triestina della Banca d'Italia informò fra le metà di febbraio e del marzo 1945 i rappresentanti dei vari istituti di credito della piazza che il direttore dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito aveva disposto, in merito agli ordini emanati dalle autorità germaniche circa il sequestro e la confisca dei beni ebraici, disposizioni in contrasto con le disposizioni vigenti della RSI, di resistere alle richieste "non [...] fatte nei modi ritenuti validi"⁷¹. Portate a conoscenza del commissario supremo le comunicazioni ricevute dall'Ispettorato, le autorità germaniche inviarono una risposta scritta in cui veniva ribadita la loro competenza nel territorio della zona d'operazione Litorale adriatico per quanto concerneva il sistema monetario e creditizio, inclusa la sorveglianza su banche ed aziende di credito. Leggi ed ordinanze italiane erano reputate valide solo qualora fossero state autorizzate, pertanto il dlg 4 gennaio 1944, n. 2, relativo ai beni ebraici non aveva in quel territorio alcun valore⁷².

Nel luglio 1946 il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia inoltrò a tutte le aziende di credito operanti su quella piazza una circolare, nella quale si chiedevano informazioni, per conto della Divisione finanziaria del Governo militare alleato, relativamente al numero delle cassette di sicurezza aperte forzatamente, compreso l'ammontare delle spese sostenute per l'operazione. Venuta a conoscenza che da parte delle banche locali si sarebbe proceduto all'addebito degli importi sopracitati ai singoli intestatari delle cassette medesime, la Divisione finanziaria si era risolta ad approfondire la questione, essenzialmente al fine di trovare una soluzione attraverso la quale non venissero lesi gli interessi dei singoli né quelli delle aziende di credito⁷³.

Non si conosce se e come si addivenne ad un accordo, né se si trovò una qualche soluzione al problema; sappiamo che l'importo delle spese sostenute, pari a L. 8.435,60 per 14 cassette forzate⁷⁴, era stato recuperato dalla banca "mediante addebito nei conti degli interessati oppure a mezzo di versamenti per cassa fatti [al Credito Italiano n.d.r.] dalla Comit per conto dell'*Oberkasse* a valere su importi di spettanza di ebrei e già trasferiti alla detta *Oberkasse*"⁷⁵.

⁶⁹ *Ibid.*, s.fasc. "Ebrei. Corrispondenza con la Banca d'Italia", lettera del direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia alla sede di Trieste del Credito Italiano, 31 agosto 1944.

⁷⁰ *Ibid.*, b. 5, fasc. "Posizioni nominativo di razza ebraica", il direttore della Banca d'Italia di Trieste al Credito italiano, 14 settembre 1944.

⁷¹ *Ibid.*, b. 6, fasc. 8 "Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)", s.fasc. "Corrispondenza con la Direzione centrale", lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale, 15 marzo 1945 con acclusa copia della lettera del direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 9 marzo 1945 e traduzione della parte in tedesco del testo. Dalla documentazione relativa alla sede di Trieste della Comit desumiamo che la circolare dell'Ispettorato bancario era stata inviata presumibilmente attorno al 10 febbraio 1945; ASBCI, *SFI*, ex 64c, cart. 5 "Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali", fasc. 9 "Trieste. Corrispondenza 1943-1945", lettera della sede di Trieste della Banca commerciale italiana a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, segreteria, 12 febbraio 1945.

⁷² ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 8 "Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)", s.fasc. "Corrispondenza con la Direzione centrale", lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale, 15 marzo 1945 con acclusa copia della lettera del direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 9 marzo 1945 e traduzione della parte in tedesco del testo.

⁷³ *Ibid.*, fasc. 2 "Danni derivanti all'Istituto in periodo di emergenza", circolare del direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia alle banche operanti a Trieste, 31 luglio 1946.

⁷⁴ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sede di Trieste della Banca d'Italia, 6 agosto 1946

⁷⁵ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sede di Trieste della Banca d'Italia, 17 agosto 1946.

Grazie a documentazione relativa all'immediato dopoguerra è possibile quantificare i valori di pertinenza ebraica sequestrati e confiscati dalle autorità germaniche presso la sede di Trieste del Credit e le sue succursali. Per quanto concerne la situazione creatasi a Udine, saldi di conti correnti e ricavi di libretti per un totale di L. 34.084, oltre a L. 3492 provenienti da due assegni circolari sequestrati a Silvio Jannowitz, vennero accreditati sul "conto E.T." oppure rimborsati direttamente ad "incaricati di E.T." Alcuni titoli vennero trasferiti alla Cassa di risparmio di Gorizia, altri ritirati, pare di persona, "da parte di E.T."⁷⁶.

La succursale del Credito di Pola indicò quattro attività di pertinenza ebraica poste sotto sequestro ed in seguito confiscate, precisamente conti correnti di corrispondenza e libretti di risparmio, per un importo totale di L. 316.188; dette somme erano state versate sul conto corrente *Oberkasse* presso Comit⁷⁷.

Dalla sede di Trieste del Credito italiano erano stati versati a partire dall'aprile 1944 sino al medesimo mese dell'anno seguente alla Banca commerciale italiana un totale di L. 1.604.071, 10. In base all'ordine impartito del *Deutscher Berater* per la provincia di Gorizia 20 azioni delle Assicurazioni generali di pertinenza di Umberto Donati erano state rimesse alla Cassa di risparmio di Gorizia⁷⁸.

A Fiume era stata in prevalenza la Sezione finanziaria del consigliere germanico per la provincia del Quarnaro a sottoporre a sequestro le attività ebraiche e per lo più gli importi erano stati, a partire dal luglio 1944, versati alla *Reichskreditkasse*; unicamente il saldo del libretto di risparmio al portatore intestato "Lavoro", corrispondente a Lit.1550, era stato versato mediante giroconto alla Comit, mentre il contenuto di una cassetta di sicurezza, consistente in 450.000 rubli russi, era stato preso in consegna dall'*Obersturmführer Börner*⁷⁹.

5.2. CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE

Uno dei primi atti esecutivi emanati dalle truppe di occupazione tedesca fu l'ordine di sequestro di tutti i valori di ebrei, in forma di conti, depositi a risparmio e oggetti di valore, esistenti presso la Cassa di risparmio di Trieste, e avente "effetto immediato" anche per le Filiali. Il documento porta la data del 7 ottobre 1943.

L'ordine del capo della Polizia e delle SS, commissario Konle, è archiviato dalla Banca triestina l'11 ottobre, alle ore 9 del mattino. Intima di presentare, al più tardi il 12 ottobre, la distinta dei valori in oggetto e delle "persone interessate". Infine prega l'Istituto bancario di indicare anche quei valori, trasmessi dal 15 luglio 1943 da "ebrei ad ariani", dunque nel periodo grosso modo corrispondente alla caduta di Mussolini e all'instaurazione del governo Badoglio.

Esistono due successivi estratti di verbale del Consiglio d'amministrazione della CRTs, che permettono di definire i rapporti con l'autorità germanica.

L'11 ottobre 1943, ricevuta l'ordinanza di sequestro, il Presidente "fa rilevare che l'esecuzione [...] incontra non poche difficoltà d'ordine pratico e può dar luogo a gravi inconvenienti in seguito ad inclusioni e omissioni involontarie, in quanto manca un elenco ufficiale delle persone di razza ebraica". Il presidente, pur non pensando minimamente di disobbedire, intende prendere tempo e dilazionare la questione quando afferma che "evidentemente occorrerà procedere per induzione e tentare di risolvere

⁷⁶ *Ibid.*, lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla Direzione centrale, 15 giugno 1945 con allegati copia della lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla Direzione centrale, 9 giugno 1945 ed Elenco dei pagamenti o consegna valori dovuti effettuare ad autorità tedesche su attività di pertinenza di terzi ivi compresi quelli pertinenti a nominativi ebrei. Ne *Il libro della memoria* compare il nominativo di Silvio Janovitz arrestato a Gemona, in provincia di Udine, il 4 giugno 1944, deportato da Trieste ed ucciso all'arrivo ad Auschwitz. L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria, cit.*, p. 336. Non risulta chiaro a cosa corrisponda la sigla "E.T.": è possibile, ma si tratti di supposizioni, che il significato sia Esercito tedesco.

⁷⁷ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 2 "Danni derivanti all'Istituto in periodo di emergenza", lettera della succursale di Pola del Credito Italiano alla direzione della sede del Credit di Trieste, 9 luglio 1945 con allegata copie della lettera della succursale di Pola alla Direzione centrale del Credit, 15 giugno 1945 e della comunicazione della succursale di Pola del Credito italiano all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, 15 giugno 1945.

⁷⁸ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sede di Trieste della Banca d'Italia, 21 agosto 1945 con allegati Elenco delle somme di pertinenza di ebrei da noi dovute versare alla banca Commerciale italiana di Trieste su disposizione della Sezione finanziaria del supremo Commissario per la Zona d'operazione del Litorale adriatico ed Elenco dei titoli di pertinenza di ebrei da noi dovuti consegnare ad autorità tedesche. Copia analoga del primo elenco venne inviata dalla sede di Trieste alla Direzione centrale del Credito italiano in data 13 giugno 1945. *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 21 giugno 1945 con allegato Elenco di pagamenti, o comunque consegna di valori da noi dovuta effettuare ad autorità tedesche su attività di pertinenza di terzi, ivi compresi quelli pertinenti a nominativi ebrei.

con accertamenti presso i pubblici uffici i casi dubbi che saranno assai numerosi, e ciò porterà come conseguenza un lavoro lungo”.

Il 12 ottobre 1943, nuova convocazione del Consiglio di amministrazione, in esito alla visita dei signori Ruiz e dott. Benni al capo della Polizia “allo scopo di ottenere le necessarie delucidazioni da fornire alle Aziende di credito”. I nuovi ordini precisano un lavoro esecutivo da sbrigare in tempi relativamente brevi, passando per prima cosa alla rilevazione delle liste di “ebrei” presso l’Ufficio anagrafico. Inoltre “per quei nominativi palesemente noti alle aziende di credito appartenenti alla razza ebraica, il sequestro dovrà intendersi avvenuto a tutti gli effetti”. Di fronte a questi provvedimenti di immediata messa in opera, il presidente può solo obiettare, o sperare, nell’azione della Banca d’Italia o dell’Unione sindacale, nell’interesse collettivo delle aziende⁸⁰.

Speranza del tutto disattesa, questa ultima, in quanto sono archiviate le pratiche nominative – comunicazioni di sequestro della Banca d’Italia, dal 17 marzo 1944 al 10 aprile 1945.

Comunque l’attività interlocutoria con le altre istituzioni, che avevano preso in carico la “questione ebraica”, procede speditamente, se già il 26 ottobre 1943 l’Ufficio anagrafico del Comune produce l’elenco di 3420 nominativi di “cittadini di razza ebraica”.

A questo elenco si aggiunge l’elenco delle “ditte di proprietà di cittadini italiani ed apolide di razza ebraica esistenti ed iscritte nell’elenco tenuto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste”, comprendente 202 ditte, con il nome del proprietario e l’indirizzo dell’ubicazione.

Il 26 ottobre 1943, in relazione ad un colloquio avuto col direttore sig. Moser della Banca commerciale italiana, la CRTs stabilisce il “blocco sugli averi degli ebrei”, dei conti nominativi dell’elenco dell’anagrafe, di quelli notoriamente ebrei, e delle ditte commerciali. Come si è appena annotato, l’operato della CRTs è in perfetta sintonia con le deliberazioni delle altre banche.

Del resto già il 20 ottobre 1943 la Filiale di Grado segnalava due nominativi, di una cittadina italiana e di un apolide, e i valori dei libretti a risparmio.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia, con nota del 19 novembre 1943, la Banca trasmetteva, in duplice esemplare, gli elenchi dei crediti e dei depositi intestati agli ebrei, con il cenno che tutte le partite sono state rese “indisponibili”. Si tratta dell’“Elenco dei depositi”, risultante dal confronto con l’elenco fornito dall’anagrafe e denunciato con lettera del 24 novembre 1943 alla Banca d’Italia. L’elenco stilato dalla Sede centrale e dall’Agenzia di città n. 1 riportava i depositi vincolati per pagamento imposte e tasse, i depositi a risparmio, i conti correnti, i depositi titoli a custodia e amministrazione, i depositi a garanzia di sovvenzioni, con i relativi intestatari e le somme riferentesi. Comunque questo elenco venne continuamente aggiornato: il IX elenco portò la data del 14 giugno 1944.

La Banca d’Italia di Trieste, comunque, in qualche modo fungeva da intermediario tra il capo della polizia tedesca, che precisava di prendere i provvedimenti in prima persona e “non dal Supremo Commissario”, e le altre Agenzie di credito.

Infatti il 15 novembre 1943 il capo della polizia indirizzava alla Confederazione fascista delle aziende di credito e dell’assicurazione di Trieste la richiesta rivolta al direttore della Banca d’Italia di Trieste, nella sua qualità di ispettore del credito, di “voler ripetere da parte sua la mia lettera d.d. 7. ottobre.1943 diretta alle banche”. E aggiungeva testualmente: “In considerazione delle vostre perplessità credo di poter asserire espressamente che nel nostro territorio vigono, per il momento, condizioni speciali e che le disposizioni delle Autorità di sicurezza germaniche prevalgono su ogni altra”.

Il 19 novembre il direttore della Banca d’Italia invitava la CRTs a far pervenire senza ulteriore indugio l’elenco completo di tutti i valori (contante ed oggetti esistenti nei vari conti e depositi, titoli di qualsiasi specie e contenuto delle cassette di sicurezza) di pertinenza degli ebrei.

Solo una nota per sottolineare come le definizioni linguistiche “sequestro”, “blocco”, “indisponibile” in realtà nel Litorale adriatico si equivalevano, significando, comunque, sottrazione dei beni.

Il dlg 4 gennaio 1944, concernente le nuove disposizioni sui beni posseduti dai cittadini di razza ebraica è noto: nei suoi 21 articoli il documento aggravò comunque ulteriormente e complicò la situazione esistente nel Litorale adriatico.

Come si è visto, si mosse in maniera sistematica la Banca d’Italia mentre la CRTs procedette ad un lavoro ulteriore, questa volta indirizzato alla Prefettura di Trieste, inviando ben tre successivi elenchi di data 29 febbraio 1944, 4 marzo 1944, 11 marzo 1944, con informazioni sulle proprietà ebraiche.

⁸⁰ ASCRTs, *Segretariato generale*, AF 9 1943.

D'altro canto va messo in rilievo come già in data 19 febbraio 1944 il direttore generale della CRTs inviava alla Sezione contabilità esecutiva, alla Sezione titoli, alla Sezione risparmi, all'Ufficio imposte e tasse, all'Ufficio informazioni, all'Agenzia di città n. 1, all'Agenzia di città n. 2, copia delle comunicazioni fatte nella stessa data "alle competenti autorità".

Il 21 febbraio 1944 un ulteriore, corposo e sostanzioso elenco delle partite intestate a nominativi ebraici, sottoposte a sequestro, aggiornato a tutto l'8 febbraio 1944, veniva inviato alla Sede centrale, Ufficio segreteria dalla Filiale di Monfalcone.

Dell'8 febbraio 1944 esiste una lista scritta a mano dei libretti di risparmio appartenenti a ebrei, con il numero del libretto, l'intestazione del conto e l'importo. Esiste, questa volta, un calcolo di somma complessiva, corrispondente a L. 365.826,40.

Dello stesso periodo è un ulteriore elenco – in 18 fogli dattiloscritti – dei proprietari di stabili "ebraici", con i nominativi, gli indirizzi degli immobili, e la valutazione che globalmente raggiunge il totale di L. 323.153.460.

Quest'ultimo elenco seguiva un elenco di proprietà ebraiche di 658 persone, riprendente il numero progressivo, il numero dell'esattoria, il nome del contribuente, l'importo della valutazione corrispondente e l'indirizzo.

Si tratta di sottofascicoli contenuti nel fascicolo "Elenchi di ebrei e cittadini di stati nemici", che assomma un elenco di nominativi ebrei ed un elenco di cittadini greci residenti a Trieste.⁸¹

Come si è già avvertito, il susseguirsi di elenchi, che compulsivamente tendono ad aggiornare, completare, aggiustare i computi, nel Litorale adriatico si complica ed aggrava dopo il dlg 4 gennaio 1944.

Infatti, già in data Trieste, 15 novembre 1943 l'assunzione di poteri del capo della polizia germanica passò attraverso la supervisione del dott. Zoyer, Capo della Sezione finanze per la provincia del Litorale.

Le carte sono intestate Trieste – Ufficio Sezione III/4 (n. progressivo della pratica) Dr. Fi/Wo e a firma dr. Fischbach si prega di intestare i conti dei beni sequestrati sul conto *Vermögensverwaltung des Obersten Kommissars, Oberkasse des Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches Kuestenland*, attraverso e presso la Banca commerciale italiana.

Questa situazione complessa è chiaramente enunciata dal Direttore generale della CRTs alla Prefettura di Trieste con una raccomandata del 29 febbraio 1944, quindi in un momento relativamente vicino alle disposizioni della RSI. Il documento allega "gli uniti elenchi estesi in tre esemplari, i depositi e crediti esistenti alla data 8 febbraio a.c., presso il nostro Istituto, intestati a nominativi di razza ebraica". Ma il direttore aggiunge: "rendiamo presente che le medesime partite sono state sottoposte a sequestro dal capo della polizia per la Zona del Litorale adriatico con lettera 7 ottobre 1943".

Seguendo i principi di una ricerca qualitativa, sono stati scelti come esempi dell'incameramento dei beni da parte dei tedeschi due pratiche, una intestata a Camillo Ara (notevole personalità del mondo politico triestino nel primo Novecento) del 22 marzo 1944, per L. 1.122; l'altra, del 5 gennaio 1945, intestata all'ing. Carlo Pollak, per L. 1.000, sempre attraverso il conto tedesco presso la Banca commerciale italiana.

Ma una ricerca quantitativa fa salire i depositi intestati ad ebrei sequestrati dalle autorità germaniche e trasferiti alla Banca commerciale italiana a 108 nominativi, per un importo di L. 1.270.238,74.

È evidente che la normativa viene applicata seguendo i dettami delle autorità tedesche, che peraltro in data 8 marzo 1944 fanno stilare una scheda in cui individualmente, e sotto propria responsabilità, il singolo cliente della CRTs è tenuto ad assicurare che la relativa somma del libretto al portatore "non ha appartenuto a persona di razza ebraica".

Si tratta di un'indagine e di un impegno burocratico certamente da non sottovalutare se pochi giorni dopo, il 16 marzo 1944, la CRTs scriveva al commissario per la zona d'operazioni del Litorale adriatico di un colloquio intervenuto con il dott. Fischbach, "in merito ai versamenti effettuati in questi giorni da alcuni amministratori a vostro favore (dei tedeschi) in dipendenza di debiti verso ebrei". Si chiedevano istruzioni per l'utilizzo degli importi stessi.

La distinta dei versamenti pervenuti, allegata alla lettera, riportava nove intitolazioni di amministratori per un valore di circa L. 50.000.

Di nuovo il 22 marzo 1944 si compone una "Distinta conti correnti razza ebraica presso la Sede Centrale", con il numero del conto corrente, il nominativo, l'importo denunciato, gli interessi e il saldo

⁸¹ ASCRTs, *Segretariato generale*, AF 9 II°. 1948.

attuale, per un valore valutabile intorno a L. 1.000.000. – e ancora un “Elenco dei depositi pagamento imposte”, sempre intestati a nominativi ebraici, di ben 3 cartelle.

Ma la spoliazione non si ferma ai soli conti “liquidi” bancari.

Infatti il 31 agosto 1944 la Banca d'Italia – Sede di Trieste informa la CRTs che il supremo commissario aveva dato l'ordine per “l'apertura delle cassette di sicurezza locate a nominativi di razza ebraica”, con la descrizione dettagliata del procedimento esecutivo.

Questa prevedeva la presenza contemporanea di un rappresentante della Sezione finanziaria tedesca, di due rappresentanti della Banca, mentre l'intervento di un notaio non doveva aver luogo. “Resta però libero all'Istituto di credito di far intervenire un notaio a proprie spese”. Se non esistevano chiavi, le cassette sarebbero state forzate. Le spese del fabbro erano a carico dei patrimoni sequestrati dei rispettivi ebrei. Naturalmente il contenuto doveva essere consegnato al rappresentante dell'Istituto di credito legato alla Sezione finanziaria tedesca e doveva essere redatto un verbale in duplice copia, secondo le regole burocratiche in uso.

Sembra interessante soprattutto il coinvolgimento, non formale, ma di vera e propria assunzione di responsabilità da parte della banca in cui avveniva il sequestro. Infatti il verbale doveva riportare i nomi delle persone presenti all'apertura, che dovevano anche firmare il verbale.

Intrecciando ancora una volta i documenti, per illustrare più compiutamente la vicenda della spoliazione dei beni ebraici, si segnalava un documento prodotto dalla Sezione finanziaria del supremo commissario ed indirizzato alla Banca d'Italia, con sede a Trieste, firmato dal dr. Zojer, in cui si faceva riferimento all'incameramento dei beni, e all'Ufficio “R I” del capo della Polizia e delle SS, addetto alla formulazione della normativa da rispettare. Il documento porta la data del 24 febbraio 1945⁸².

La burocrazia della spoliazione, ma anche della sua effettiva esecuzione, non si ferma fino agli ultimi mesi dell'occupazione.

È del 6 marzo 1945 la lettera intestata al supremo commissario, che informava la CRTs sul “pagamento di dividendi ad azionisti delle compagnie Assicurazioni generali e Riunione adriatica sicutà”. Si dava l'incarico di riscuotere i dividendi maturati relativi alle azioni presso le due assicurazioni “che si trovano presso di voi in custodia o in sovvenzione e che fanno parte del patrimonio ebraico sequestrato”. Il ricavo di tali dividendi doveva essere accreditato al C/C della “Cassa superiore del Supremo commissario della Zona d'operazioni Litorale adriatico”, presso la Banca commerciale italiana. Naturalmente si pregava di dar notizia dell'esecuzione caso per caso, tenendo una nota di accredito.

L'ultimo documento, intestato Banca d'Italia, indirizzato alla CRTs e per conoscenza al supremo commissario, Ufficio finanze, sembra essere particolarmente esemplare, quasi paradigmatico.

Si tratta dell'ordine di sequestro dei beni della Pia Casa Gentilomo, la casa di accoglienza dei vecchi ebrei disabili impartito dal comandante superiore delle SS e della Polizia del Litorale adriatico il 13 marzo 1945. I beni furono passati in amministrazione alla sezione finanziaria presso il supremo commissario. Si trattava di L. 33.000. – 5% Titoli di Stato 1949.

Il documento riporta in calce un'ampia annotazione a mano di un solerte funzionario, datata 18 aprile 1945, che si può riassumere nella precisazione che detti titoli, facendo parte del patrimonio della Comunità israelitica, “sono già bloccati agli effetti delle leggi razziali e prova ne sia che i rispettivi frutti vengono già da tempo accreditati alle singole scadenze sul conto *dell'Oberkasse des Obersten Kommissars in der O.A.K.* presso la Comit”⁸³.

5.3. SEDE DI TRIESTE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Come già richiamato all'inizio di questo capitolo, la Commissione ha acquisito anche un interessante contributo riguardante la sede di Trieste della Banca commerciale italiana. Esso riferisce su questioni ed aspetti generali già trattati e che non si ritiene pertanto opportuno ripetere.

Sacrificando notizie probabilmente utili, se ne enucleano alcune, interessanti specificamente la sede di Trieste della Comit e che si ritiene abbiano una loro peculiarità.

⁸² ARSLO, Lubiana, *Questura triestina*, 227, fasc. V.

⁸³ ASCRTs, *Segretariato generale*, AF/9/I°. 1948.

Il 7 ottobre 1943 venne impartito dal *Befehlshaber der Sipo und SD*, (Comandante della SIPO-SD) alla sede di Trieste della Banca commerciale italiana, analogamente a quanto avvenuto per le altre aziende di credito della piazza⁸⁴, l'ordine di sequestrare "con effetto immediato" tutti valori, cioè conti correnti e depositi a risparmio di pertinenza ebraica; entro il 12 del medesimo mese doveva venire inoltrato un elenco dei valori e delle persone colpite da tale provvedimento, come dovevano venire comunicati i valori trasferiti ad ariani a partire dal 15 luglio di quell'anno⁸⁵.

Anche la sede Comit di Trieste, analogamente a quanto verificatosi per la sede del Credito italiano, riferì alla segreteria del Servizio filiali italiane della "situazione imbarazzante" in cui si erano venute a trovare le diverse banche della piazza triestina, condizione che era stata fatta presente pure al comando tedesco tramite l'Unione interprovinciale fascista delle aziende di credito e dell'assicurazione.

Il 7 dicembre di quell'anno la sede triestina della Banca commerciale italiana comunicò al Servizio filiali di aver inoltrato alla Banca d'Italia, in qualità di rappresentante periferico dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e dietro richiesta dell'Istituto di emissione, l'elenco delle attività di pertinenza ebraica. Il totale complessivo dei valori denunciati era di L. 60.035.000: a L. 4.638.000 ammontavano i corrispondenti, a L. 85.000 i fondi a disposizione, mentre il totale del valore dei titoli in deposito, a garanzia ed a custodia, raggiungeva la rilevante cifra di L. 55.241.000; il saldo dei libretti di risparmio nominativi era di L. 71.000. Comit provvide poi a denunciare pure l'esistenza di 89 cassette di sicurezza locate ad ebrei.

Un'ulteriore comunicazione alla Direzione centrale specificava che l'inoltro dell'elenco relativo alle attività di pertinenza ebraica esistenti presso la sede Comit di Trieste alle autorità germaniche era stato effettuato il 24 novembre⁸⁶. In una data imprecisata, collocabile nei primi giorni del febbraio 1944, il commissario supremo diede istruzione alle aziende di credito della zona d'operazione Litorale adriatico di accendere un conto con la denominazione *Vermögensverwaltung des Obersten Kommissars*; alcune di esse ricevettero inoltre l'ordine di volturare nel suddetto conto i saldi dei conti correnti intestati ad ebrei.

Nel dare comunicazione alla Comit di eseguire gli ordini impartiti dalle autorità germaniche, il direttore della Banca d'Italia comunicava il 15 marzo 1944 che, dietro suggerimento del dott. Fischbach della sezione finanza, le pratiche relative a beni posti sotto sequestro sarebbero state trattate direttamente dall'autorità occupante, mentre quelle relative a beni rimasti sotto il vincolo di blocco avrebbero continuato ad essere svolte "per il tramite" della sede triestina della Banca d'Italia⁸⁷.

Un ordine di blocco per quanto concerneva conti segreti, quelli sotto pseudonimo ed i libretti a risparmio intestati solo al nome familiare, senza l'indicazione del prenome, arrivò il 5 giugno alla sede Comit di Trieste tramite Banca d'Italia; nel corso di una riunione svoltasi presso l'Istituto di emissione ed alla quale parteciparono tutti i direttori delle aziende di credito della piazza triestina venne ribadita la gravità del provvedimento, che sarebbe andato a colpire la maggior parte dei depositanti, poiché i libretti al portatore erano decisamente preponderanti rispetto a quelli nominativi. Per quanto riguardava Comit, il direttore ed il condirettore della Sede di Trieste comunicarono al direttore della Banca

⁸⁴ ASBCI, *SFI*, ex 64c, cart. 5 "Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali", fasc. 9 "Trieste. Corrispondenza 1943-1945", il Comandante della SIPO-SD alla Sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana 7 ottobre 1943 e relativa traduzione.

⁸⁵ *Ibid.*; un altro documento riferisce del fermo posto nell'ottobre 1943 per ordine del Comandante superiore delle SS e della Polizia nella Zona d'operazione Litorale adriatico sui beni degli ebrei; il sequestro formale delle attività intestate ai singoli nominativi, le quali passarono in amministrazione alla Sezione finanziaria del Commissario supremo, fu attuato solo in seguito all'invio da parte delle aziende di credito tramite Banca d'Italia dell'elenco contenente i beni colpiti dal provvedimento di fermo; *ibid.*, ex 57, cart. 7 "Risarcimento danni di guerra (ebrei) 1943-1946", fasc. 3 "Corrispondenza con le Filiali", s.fasc. 2 "Trieste 1945-1946", lettera del direttore della sede di Trieste della Comit a Guido Cella, vicedirettore addetto alla Direzione centrale, 23 giugno 1945.

⁸⁶ *Ibid.*, ex 64c, cart. 5 "Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali", fasc. 9 "Trieste. Corrispondenza 1943-1945", lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 14 ottobre e 7 dicembre 1943, 11 febbraio 1944.

⁸⁷ *Ibid.*, lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 17 marzo 1944 con allegate copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia alla BCI, 15 marzo 1944; copia della lettera del direttore della Sezione finanza del commissario supremo per la Zona d'operazione Litorale adriatico, dott. Zoyer alla Sede di Trieste della Banca d'Italia, 8 marzo 1944 e relativa traduzione e copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 15 marzo 1944; Nota. Provvedimenti delle autorità germaniche contro i beni di pertinenza di nominativi ebraici nella Zona di operazioni del Litorale adriatico, 24 maggio 1945.

d'Italia che solo il 3% del totale dei libretti di risparmio che detta banca aveva in circolazione era rappresentato da libretti nominativi: il blocco deciso dalle autorità germaniche avrebbe colpito ed allarmato la quasi generalità della clientela, "non sempre in grado di valutare serenamente le ragioni del provvedimento, con conseguente accentuazione dei ritiri di capitale anche dalle categorie di depositi non colpiti"⁸⁸. Si aggiungeva inoltre che Comit non aveva "conti segreti", in quanto tutti indistintamente dovevano essere intestati a persona fisica o giuridica⁸⁹.

La sede di Trieste della Banca d'Italia si premurò di far presente al comandante superiore delle SS e della Polizia i gravi inconvenienti che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni in questione; nel luglio 1944 l'autorità germanica modificò parzialmente i propri ordini: il blocco veniva immediatamente revocato per quanto concerneva i libretti a risparmio ed i conti aventi un saldo non superiore a Lit. 1000, mentre restava in vigore per i conti dall'ammontare superiore a L. 50.000; prima di effettuare pagamenti a valere su conti correnti o depositi il cui saldo non superava le L. 50.000, le aziende di credito avrebbero dovuto compiere accertamenti al fine di verificare che essi non fossero intestati ad ebrei.

La lettera della Banca d'Italia relativa alle nuove disposizioni è datata 22 luglio; il 25 del medesimo mese i direttori delle diverse aziende di credito decisero, nel corso di una riunione tenutasi presso l'Unione interprovinciale di Trieste della confederazione delle aziende del credito e della assicurazione, di seguire una comune linea di condotta: nel caso un libretto di risparmio al portatore dal saldo non superiore alle 50.000 fosse intestato ad uno pseudonimo oppure non contenesse le complete generalità, la banca si sarebbe fatta rilasciare una dichiarazione con la quale il presentatore dichiarava che tale somma non derivava da patrimonio ebraico. Se il saldo del libretto avesse superato L. 50.000, l'interessato si sarebbe dovuto rivolgere al comando superiore delle SS e della Polizia⁹⁰.

Il 27 luglio 1944 la succursale Comit di Fiume comunicò di una lettera ricevuta dall'Ispettore delegato della Banca d'Italia in cui veniva riferito di quanto disposto dall'*Höherer SS und Polizeiführer in der Operationszone Adriatisches Küstenland* sempre in merito ai libretti di risparmio non contraddistinti dal cognome e nome del proprietario; vi si ribadiva, fra l'altro, che le aziende di credito sarebbero state ritenute responsabili dalle autorità occupanti della regolarità dei pagamenti effettuati relativamente ai depositi sino a L. 50.000⁹¹.

Il 31 agosto 1944 pervenne anche alla sede di Trieste della Banca commerciale italiana una lettera del direttore della Banca d'Italia riportante disposizioni emanate dal commissario supremo in merito all'apertura delle cassette di sicurezza locate ad ebrei.

Comit pregò l'Istituto di emissione di fare presente all'autorità germanica che la banca avrebbe consentito all'ordine unicamente per le cassette già sequestrate e solo nel caso all'apertura avesse presenziato un pubblico ufficiale. Inoltre, qualora l'intestatario della cassetta non avesse acceso un conto presso l'azienda, le spese per la forzata apertura avrebbero dovuto essere anticipate dal commissario supremo. L'intervento dell'Istituto di emissione si rivelò a quanto risulta senza esito; la sezione finanziaria del commissario supremo diede assicurazione nel corso di un colloquio che le spese per l'apertura forzata delle cassette intestate a nominativi non aventi conti accesi presso la Banca sarebbero state sostenute dall'autorità d'occupazione. L'apertura delle cassette, alla quale presenziava pure un notaio incaricato di stendere un verbale e di redigere un inventario del contenuto, ebbe inizio nel settembre 1944; al 23 novembre ne erano state aperte 47 su 88, la metà delle quali fu trovata vuota. Nelle altre vennero reperiti libretti di risparmio, azioni, oggetti d'oro o d'argento.

⁸⁸ ASBCI, *SFI*, ex 64c, cart. 5 "Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali", fasc. 9 "Trieste. Corrispondenza 1943-1945", lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 9 giugno 1944 con allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia alla Sede di Trieste del Credito italiano, 5 giugno 1944; copia della lettera del direttore e del condirettore della BCI al direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia, 7 giugno 1944; copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia alla Sede Comit di Trieste, 5 giugno 1944. La citazione è tratta da: *ibid.*, copia della lettera del direttore e del condirettore della BCI al direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia, 7 giugno 1944.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 26 luglio 1944 con allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia alla BCI, 22 luglio 1944; copia della nota relativa alla riunione tenutasi il 25 luglio 1944, s.d.; Nota. Provvedimenti delle Autorità germaniche contro i beni di pertinenza di nominativi ebraici nella Zona di operazioni del Litorale Adriatico, 24 maggio 1945.

⁹¹ *Ibid.*, lettera della Succursale di Fiume della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, 27 luglio 1944.

Il 28 giugno 1945 la Comit di Trieste avrebbe inviato alla segreteria del Servizio filiali italiane l'elenco delle 62 cassette di sicurezza forzate a partire dal settembre 1944; i titoli reperiti erano stati in alcuni casi depositati dalle autorità germaniche in un conto intestato alla sezione finanziaria del commissario supremo oppure a nome dei singoli possessori ai quali i valori erano stati confiscati. Non si avevano invece notizie relative agli oggetti ed ai documenti ivi rinvenuti⁹².

Dalla corrispondenza intercorsa fra Aristide Gherarducci, direttore della Sede Comit di Trieste e Guido Cella, vicedirettore addetto alla Direzione centrale, si evince che gli accreditamenti delle somme di pertinenza ebraica nel conto intestato al commissario supremo erano stati effettuati distintamente per ogni singolo nominativo a partire dal marzo 1944 sino all'aprile 1945; l'aver poi adottato strategie quali il richiamarsi a difficoltà formali ed il tergiversare avrebbe consentito, stando a quanto annotato su una lettera inviata a Cella il 28 maggio 1945, di salvare la quasi totalità dei titoli a garanzia e custodia, anche al portatore, di ebrei.

A partire dal marzo 1944 la Sezione finanziaria del commissario supremo diede disposizione alle banche affinché il saldo dei conti a loro intestati fosse convogliato sul conto corrente denominato *Oberkasse des Obersten Kommissars*, ritirati i pacchi chiusi e sigillati depositati a nome di ebrei, le cassette di sicurezza aperte forzatamente ed il loro contenuto prelevato. L'unico momento in cui si verificò una breve interruzione delle operazioni fu nel febbraio 1945, in seguito alla circolare inviata dall'Ispettorato del credito alla Banca d'Italia.

Nel sopraccitato conto Comit confluirono gli importi sequestrati agli ebrei anche provenienti da altre banche della piazza, gli importi ricavati dalle vendite di beni ebraici eseguite dal commissario supremo, gli affitti delle case appartenenti agli ebrei [...]; a fronte di versamenti per un totale di L. 56.076.478, 70, per molti dei quali non era stata indicata la clausola, e di prelievi per un ammontare di L. 20.732.919, 45, detto conto presentava al giugno 1945 un saldo di L. 35.343.559,25. Per quanto riguardava poi gli averi sequestrati e confiscati presso la Banca commerciale italiana, nel conto corrente *Oberkasse* erano stati versati saldi di conti correnti per un totale di L. 4.333.590, 20; il conto era stato inoltre addebitato per L. 59.598, 10 per spese di apertura forzata di cassette di sicurezza e per diritti di custodia di titoli nominativi⁹³.

Una cassa e due valigie sigillate giacenti in deposito, appartenenti a Gabriele Leonzini, Gino Macchioro e Moisè Vittorio Padoa, per un valore dichiarato di L. 650.000, erano state ritirate dal commissario supremo, mentre sessantadue cassette di sicurezza su 88 erano state forzate ed il loro contenuto prelevato; parte dei titoli rinvenuti nelle cassette era stata depositata su un conto, acceso sempre presso Comit, denominato *Finanzabteilung des Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches Küstenland*/Sezione finanza del Commissario supremo nella zona d'operazione Litorale adriatico oppure a nome dei singoli ex possessori.

In linea generale i titoli non erano stati "toccati": i titoli in deposito, per un totale di L. 24.900, a nome di Camillo Ara erano stati realizzati ed il loro ricavato versato nel conto *Oberkasse*; i titoli in deposito, per un importo di Lit. 19.000, a nome della comunità israelitica di Gorizia erano stati ritirati dal commissario supremo, mentre il ricavo del realizzo dei titoli in deposito a nome del Conte Senatore Salvatore Segrè Sartorio era stato utilizzato a diminuzione dell'esposizione che Comit aveva nei suoi confronti.

Sul conto titoli *Finanzabteilung* erano stati depositati poi azioni, obbligazioni e cedole⁹⁴.

⁹² *Ibid.*, Nota. Provvedimenti delle autorità germaniche contro i beni di pertinenza di nominativi ebraici nella Zona di operazioni del Litorale adriatico, 24 maggio 1945; *ibid.*, ex 57, cart. 7 "Risarcimento danni di guerra (ebrei) 1943-1946", fasc. 3 "Corrispondenza con le Filiali", s.fasc. 1 "Milano con sottopratiche relative a Novara, Firenze e Trieste", lettera della sede di Trieste della Comit a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 28 settembre 1944 con allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia alla BCI, 31 agosto 1944 e relativa traduzione; lettere della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 23 novembre 1944 e 28 giugno 1945.

⁹³ *Ibid.*, ex 57, cart. 7 "Risarcimento danni di guerra (ebrei) 1943-1946", s.fasc. 2 "Trieste 1945-1946", lettera del direttore della sede di Trieste della Comit, Aristide Gherarducci, a Guido Cella, vicedirettore addetto alla Direzione centrale, 28 maggio e 23 giugno 1945

⁹⁴ *Ibid.*, estratto alla data del 25 giugno 1945 del conto titoli intestato alla *Finanzabteilung des Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches Küstenland*. Il direttore della Banca d'Italia di Trieste comunicò a Comit il 15 gennaio 1944 che il *Höherer SS-und Polizeiführer*, Comandante Superiore delle SS e della Polizia, aveva disposto che veniva consentito alle banche, al fine di rivalersi di crediti vantati verso gli intestatari ebrei, di vendere titoli, previa segnalazione dei singoli casi all'autorità germanici; *ibid.*, ex 64c, cart. 5 "Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali", fasc. 9 "Trieste. Corrispondenza 1943-1945", lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 20 gennaio 1944 con allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia alla Sede triestina della BCI, 15 gennaio 1944. A proposito di quest'ultimo punto vedi la mia relazione sul Credito italiano inviata il 9 gennaio 2001, pp. 5-6.

5.4. INFORMAZIONI SU ALTRE BANCHE

Presso l'archivio di Fiume è stato consultato anche il fondo della Banca d'America e d'Italia, Agenzia di Abbazia A1. Contiene circolari interne della Banca d'Italia; provvedimenti in materia di matrice fascista (RSI) e nazista (zona d'operazioni Litorale adriatico); pratiche individuabili per singoli nominativi; elenchi di persone individuate come ebrei, i cui depositi bancari vengono confiscati; provvedimenti eversivi di beni ebraici, che stornano conti correnti intestati ad ebrei e li versano per mezzo di bonifici sul conto corrente della *Reichskreditkassa* di Fiume.

Il materiale, brevemente descritto, permette di ricostruire il meccanismo della spoliazione dei beni bancari nelle sue linee generali e nel suo complesso, ed al tempo stesso di individuare specifici casi di spoliazione.

Le autorità naziste procedettero nel Litorale adriatico con estrema rigidità. Nel maggio 1944 bloccarono, con effetto immediato, tutti i libretti a risparmio non contraddistinti dal nome e cognome del proprietario. Resterà a carico degli interessati, che avessero voluto il rimborso, di recarsi presso la Polizia di sicurezza (Sipo) o presso il SD per farsi rilasciare una dichiarazione di sblocco (*geprüft und freigegeben...*).

Il controllo di polizia si estendeva anche al caso delle esecuzioni testamentarie di ebrei, come si verificò per il defunto Giacomo Kurz, di Abbazia. Probabilmente spinti da motivazioni demagogiche, i nazisti lasciarono attuare una disposizione testamentaria a favore del Comune di Abbazia, che godette di un lascito di L. 10.000. La disposizione testamentaria prevedeva che la somma in questione fosse devoluta dal podestà di Abbazia a scopi assistenziali.

Non manca il caso di speculazioni, da parte della Banca, sugli effetti di proprietà ebraica: il conto "profitti e perdite" è comunque ben presente ai funzionari, che curano, è il caso di dire fino all'ultima lira, gli interessi della istituzione che rappresentano.

Così, all'inizio del 1944, la agenzia di Abbazia (Fiume) della Banca d'America e d'Italia figurava ancora come banca emittente di un libretto al portatore formalmente in mano della comunità israelitica, con un saldo, al 30 settembre 1943, di L. 45.026,30. In data 20 marzo 1944 la Banca d'America e d'Italia da Trieste si faceva premura di comunicare alla propria filiale di Abbazia che lo stesso libretto non doveva più beneficiare del tasso speciale per i libretti vincolati, a partire dal 30 settembre 1943. Infatti, per effetto del blocco dei beni ebraici, poteva essere richiesto da un momento all'altro il versamento del relativo importo sul conto delle autorità germaniche, e perciò la somma non doveva più intendersi vincolata, ma libera. Tale valutazione comportava un tasso di interesse minore.

Fino all'ultimo momento, pochi giorni prima che l'Armata popolare jugoslava occupasse le città principali della Venezia Giulia, le banche scambiavano i loro carteggi con le autorità d'occupazione tedesche, per assicurare il puntuale adempimento alle disposizioni ricevute nella delicata materia dei beni ebraici.

Non sempre però le cose andarono nel verso voluto dai nazisti, come per il sequestro dei beni di Romy de Frida, residente ad Abbazia, la quale era titolare sì di un deposito di 2.650 dollari presso la Banca d'America e d'Italia (sede di Trieste), ma questo fondo era già stato trasferito presso il corrispondente della Banca di New York, dove le autorità americane avevano provveduto a bloccarlo, rendendolo quindi indisponibile.

In altri casi invece i depositi di cui erano titolari ebrei venivano accreditati forzatamente alla *Reichskreditkasse*, sul conto *Der deutsche Berater – Abteilung Finanzen, Referat Vermögensverwertung* di Fiume.

I documenti ora reperiti presso l'Archivio di Fiume dimostrano come i nazisti, oltre alle razzie, facevano ricorso a canali legali: si avvalevano, cioè, della Banca d'Italia e dei suoi poteri di vigilanza sulle aziende di credito. In questo quadro avvenne la spoliazione dei libretti al portatore. Il loro importo venne trasferito, con un bonifico, sul conto del *Der deutsche Berater* (consigliere tedesco), presso la *Reichskreditkasse*, che aveva le sue varie filiali nelle diverse città italiane.

L'operazione fu denominata: Reparto R II (R II. Az.: 457).

Altre informazioni riguardano la Cassa di risparmio di Fiume – Filiale di Abbazia. Si ha notizia di una distinta inviata alla Banca d'Italia di Fiume il 25 novembre 1943. La distinta segnalava depositi appartenenti ad ebrei italiani e stranieri considerati bloccati (conti correnti, depositi a risparmio, oltre a cassette di sicurezza). Nel marzo 1945 la *S.S. Polizei* di Fiume procedeva all'apertura forzata di 5 cassette i cui locatari erano di razza ebraica.

In data 30 marzo, con un bonifico della Cassa di risparmio di Fiume sul conto della *Reichskreditkasse, den Deutschen Berater für die Provinz Quarnero in Fiume, Finanzabteilung Ref.*

Vermogenverwertung, Fiume, vennero estinti quattro libretti a risparmio di emissione della Filiale di Abbazia, appartenenti a nominativi ebraici e bloccati dal 24 novembre 1943, in base a decreto di sequestro della Banca d'Italia, Fiume.

L'importo era di L. 9.191.35 e venne incamerato dalla Sipo e dalla SD *dell'Operationszone Adriatisches Küstenland* Trieste, nel quadro dell'operazione chiamata R II.Az:103.

Ancora in data 5 aprile 1945 la Cassa di risparmio di Fiume, Filiale di Abbazia procedeva all'estinzione di tre libretti a risparmio (importo di L. 20.601.30), con una operazione siglata R II.Az:665.

5.5. ATTIVITÀ DELLA "SOCIETÀ MOVIMENTO MERCI ADRIA"

Si è consapevoli che una compiuta ricerca sulla vicenda della spoliazione dei beni ebraici dovrebbe chiarire quale fu la destinazione ultima data ai beni sottratti. Una risposta a questo quesito potrebbe d'altra parte conseguire solo da una assai più analitica descrizione di questi beni, da una puntuale storia dei "percorsi" che ciascuno di essi seguì, dalla certezza circa la loro restituzione o meno.

Con riferimento all'area territoriale considerata si può in ogni caso affermare che la Sezione finanze del commissario supremo fu l'unica sede autorizzata a disporre dei fondi patrimoniali ebraici. Ciò si ricava anche da una serie di altri avvenimenti. Come era stato in Carinzia, la Sezione finanze insediò amministratori fiduciari per le cose e le imprese ebraiche. Costoro dovevano versare le entrate in denaro, per esempio anche i proventi degli affitti, sul conto "Cassa superiore del commissario supremo nella zona operativa Litorale adriatico", presso la Banca commerciale italiana a Trieste, indicando di volta in volta il numero di protocollo della vittima ebrea (per esempio Ju-0000). Come nella Carniola superiore, anche nella zona operativa spuntarono ora gli amministratori fiduciari, quasi a costituire un gruppo professionale autonomo; ne vennero insediati anche per la liquidazione di imprese ebraiche. Costoro dovevano per prima cosa fare l'inventario e la stima, con l'ausilio di esperti, e quindi effettuare la libera vendita ai possibili acquirenti privati. Il procedimento non differiva quindi da quello applicato nel Reich, e offrì agli interessati locali la possibilità di arricchirsi.⁹⁵

Il Comando tedesco, oltre ad attuare la confisca dei beni patrimoniali, si preoccupò peraltro di conferire al saccheggio una parvenza legalitaria. Con ordinanza n. 18, costituì, pertanto, già alla fine del 1943 una Società commerciale denominata "Adria".⁹⁶

Il compito principale della Società fu di provvedere alla liquidazione delle ditte ebraiche, anche se il regolamento generale steso in una circolare tedesca, parlava di altri scopi: come porre ordine al traffico delle merci nella zona d'occupazione e soprattutto combattere il mercato nero ed incrementare il commercio con il Reich. Gli uomini che ricoprivano le varie cariche previste nella Società e che componevano il Consiglio di sorveglianza erano tutti tedeschi.

L'area di azione della Società economico-finanziaria riguardò praticamente tutta la regione della zona d'occupazione del Litorale adriatico: il Friuli, la Venezia Giulia, la Slovenia, l'Istria, con riferimento specialmente a Pola e Fiume.

I rapporti commerciali più stretti riguardarono la Carinzia, Klagenfurt in particolare, ma anche, più a nord, Salisburgo, Vienna, Innsbruck, Linz, Graz, e inoltre diverse città della Germania, Amburgo ad esempio, e inoltre Lubeca, Berlino, Monaco; passarono per il nodo ferroviario e di comunicazione di Villaco-Pontebba. I territori interessati al drenaggio di beni di consumo furono naturalmente il Litorale adriatico, ma poi più estensivamente il nord Italia, cominciando dal Veneto fino a Milano.

La Società Adria entrò in funzione nel luglio 1944 e chiuse di fatto la propria attività il 1° maggio 1945; delegato alla liquidazione fu il signor Giuseppe Marko. Comunque l'interscambio commerciale è documentato fino agli ultimi giorni di aprile: gli ultimi documenti infatti portano l'intestazione Trieste 21-23 aprile 1945.

Le forme di collaborazione su cui i tedeschi per forza dovettero contare furono con le ditte di trasporto, con gli spedizionieri locali (le ditte Parisi, E. Selvatici, F.lli Gondrand), anche se la via ferroviaria fu una strada alternativa scelta molto spesso assieme a quella delle società marittime (Società

⁹⁵ A. Walzl, *Gli ebrei sotto la dominazione nazista, Carinzia, Slovenia, Venezia Giulia*, Istituto Friulano per la storia del Movimento di liberazione, Udine 1991.

⁹⁶ I riferimenti alla Società Adria sono tratti da S. Bon, *Gli ebrei a Trieste, 1939-1945, Identità Persecuzione Risposte*, Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000.

anonima di trasporti “La Marittima”, Società anonima di navigazione “Adriatica”), con gli scali commerciali dei magazzini generali del porto di Trieste. La collaborazione economica si avvaleva dell'appoggio di tipo finanziario garantito dalle banche locali: la Banca commerciale italiana, ma anche la Cassa di risparmio di Trieste furono gli istituti di credito che più spesso fornirono la loro mediazione nei processi di supporto economico-amministrativo.

Un capitolo importante della politica di sfruttamento attuato dalla Società Adria fu quello dei “beni un tempo di ebrei”. In questi casi fu spesso interessato il *Dorotheum*, Monte di pietà e casa d'aste di Klagenfurt, e si organizzarono anche per mercanti d'arte veneziani aste e vendite di beni provenienti dalle deprezzazioni di case, appartamenti privati, sequestrati e spogliati, dopo la fuga o la deportazione dei proprietari. In questo caso si trattò assai spesso di beni “di lusso”, quadri, tappeti, argenteria, suppellettili ornamentali, mobili pregiati, pianoforti, libri, persino microscopi, oggetti venduti non solo a privati, ma anche a istituzioni, come l'Intendenza di Marina di Trieste. Altre volte si trattò della liquidazione di ditte di proprietari ebrei, come ad esempio quelle di Eugenio Neumann e di Rachele Kaigon, messe all'asta.

Da tutti questi dati risulta evidente l'importanza della funzione della società e la sua perfetta e complessa organizzazione burocratica, istituita allo scopo di pianificare e sfruttare al massimo il traffico dei beni ebraici. Ne risulta inoltre un multiforme sistema affaristico che coinvolse vari settori economici cittadini. In tale modo lo strumento di confisca assunse una forte rilevanza nella vita di tutta la città attuando la liquidazione delle attività ebraiche (ditte, negozi, appartamenti), in forma capillare e meticolosa, rendendo assai difficile il loro camuffamento e salvataggio e quindi molto estese le perdite.

Notizie abbastanza precise sull'operato della società “Adria” si possono ricavare dalla lettera del fascicolo processuale di Erminia Schellander che, quale procuratrice legale, ricoprì la carica di liquidatrice fiduciaria e amministratrice del supremo commissario. Secondo la procedura seguita generalmente nella liquidazione di ben 15 ditte ebee (Giacomo Pollak; Moller Baker Giuseppe; Ierace Felice; Romano Davide; Fischbein; Geiger Gustavo; Gentile; Arnstein; Majer; Reiner Massimiliano; Mandelberg; Kostoris Adolfo; Kostoris Leone; Vacardi Oscar; Levi Eberardo; Maccaria e Bemporad) con un realizzo per i tedeschi di quasi 5 milioni di lire, il supremo commissario, dato l'ordine di sequestro di una determinata ditta, consegnò ad Erminia Schellander le chiavi dei rispettivi locali d'affari con l'ordine di procedere all'assunzione dell'inventario ed alla stima delle merci esistenti, col concorso di esperti e di un certo Eder (probabilmente lo stesso che nella società “Adria” sovrintese ai problemi dell'alimentazione e del commercio), che fissò i prezzi e designò le persone alle quali si poteva vendere. Successivamente si provvide alla vendita dei beni inventariati e alle trattative private, sempre però previa approvazione del commissario superiore. In altri casi le vendite furono effettuate direttamente dalla società “Adria”, costituita per questo preciso scopo. Il danaro ricavato dalla vendita fu versato dalla stessa Schellander alla cassa del commissario o alla Banca commerciale italiana sul conto corrente intestato al commissario stesso. Sulle somme realizzate la Schellander, come liquidatrice, percepì un compenso nella misura del 5% sulle prime 500.000 lire, mentre per le somme maggiori il compenso venne fissato caso per caso dal commissario, ma sempre in misura inferiore al 5%. Erminia Schellander trasse pertanto un grosso vantaggio economico che le derivò dalla partecipazione agli utili ricavati, al punto che, in data 2 settembre 1945, il suo credito verso la Banca commerciale italiana fu di L. 214.503,25; essa acquistò inoltre parecchi oggetti di valore messi in vendita a basso costo.

Al processo, Erminia Schellander, cercando di disculparsi, affermò che come oriunda tedesca si trovava nell'impossibilità di rifiutare la collaborazione con gli occupanti. Ammise “però di non avere simpatia per gli italiani e di considerarsi tedesca. Ammise di aver salutato l'arrivo dei tedeschi poiché era sempre stata ostacolata dagli italiani e questa era una buona occasione per lei di realizzare le sue ambizioni professionali”.

6. Restituzioni

Questo conclusivo capitolo risulterà inevitabilmente frammentario ed incerto anche perché, diversamente da quanto avvenne in altre province d'Italia nelle quali furono adottate procedure di confisca in qualche modo paradossalmente “legali” e fecero seguito procedure di revoca, nella zona del Litorale adriatico tutto avvenne – come ampiamente illustrato – con l'intervento diretto delle autorità tedesche e con procedure che resero più difficile la ricostruzione delle singole vicende. La confluenza dei depositi bancari in un conto istituito a nome del commissario supremo, il trasferi-

mento di molti beni di proprietà ebraica in Carinzia, le vendite all'asta, l'asportazione diretta di oggetti e di cose di valore trovate nelle abitazioni dei deportati resero sicuramente più difficile il recupero dei beni.

6.1. BENI ESPROPRIATI NEL PERIODO 1938-1943

Una lettera, inviata il 25 giugno 1945 all'Intendenza di finanza di Trieste avente come oggetto "Beni nemici" chiedeva copia dei verbali di sequestro delle gestioni riportate in un elenco allegato. Questo riportava 46 nominativi di cui 4 jugoslavi, 42 greci tra cui numerose persone di sicura ascendenza ebraica.⁹⁷

In data 9 aprile 1946, l'Egeli da Roma scriveva all'Istituto di credito fondiario delle Venezie a proposito della gestione dei beni alleati. Si trattava di 10 nominativi sicuramente di ascendenza ebraica per i quali si discuteva sulla continuità della presenza degli amministratori privati. Di pratiche di quantificazione effettiva sulla restituzione di "beni nemici", tra cui cinque pratiche diverse per uno stesso nominativo di proprietario "ebreo", si parlava di una lettera del Credito italiano del 18 giugno 1946 inviata al delegatario dell'Egeli di Trieste e nella quale si spiegavano le modalità normative per il rimborso.⁹⁸

Ancora il 6 ottobre 1946 l'Intendenza di finanza di Trieste scriveva all'Ufficio tavolare della Prefettura di Trieste "di voler provvedere alla cancellazione dell'annotazione del sequestro, effettuata nel 1941" per una proprietà del suddito greco Felice Israel fu Davide, situata ad Opicina (Trieste).⁹⁹

Con riferimento al fondo consultato dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie può concludersi che mancano quantificazioni complessive di "beni ebraici espropriati": La specifica terminologia è quasi completamente assente mentre si parla di "beni nemici" tra i cui nominativi si può risalire a persone di sicura ascendenza ebraica. Manca anche una quantificazione complessiva dei beni restituiti tanto da far ritenere che il fondo sia stato "scremato" nel dopoguerra.

6.2. BENI ASPORTATI NEL PERIODO 1943 - 1945

Senza avere la presunzione di ricostruire l'intera vicenda delle restituzioni, si riportano notizie raccolte nei vari fondi archivistici: notizie che hanno valore per il momento storico a cui rispettivamente si riferiscono e tra le quali non sembra prudente stabilire comunque un collegamento.

6.2.1. Appunto "Beni ebraici confiscati"¹⁰⁰

L'appunto, articolato in due parti rispettivamente datate 28 febbraio 1950 e 31 agosto 1950 fornisce una ricostruzione di tutto il processo di restituzione dei beni confiscati da parte dell'Ufficio istituito dal GMA e denominato *Jewish Property Control Office*. Questo era stato creato nel febbraio 1946 per esaminare le cartelle dell'Ufficio finanziario del cessato supremo commissario con la finalità di restituire per quanto possibile i beni ai legittimi proprietari.

Il *Jewish Property Control Office* funzionò come Ufficio del GMA sino al 1° aprile 1949, dopodichè venne soggetto al controllo della Sovrintendenza di finanza per quanto l'effettivo trapasso dei poteri e delle pratiche ebbe luogo soltanto il 30 settembre 1949. A tale data il saldo dei conti presso le Banche esistenti e non ancora distribuito per gli aventi diritto, risultava di L. 23.003.262 suddiviso come segue: lire 17.665.616 presso la Banca commerciale italiana e L. 5.337.646 presso la Banca nazionale del lavoro.

La consistenza invece del mobilio e dei gioielli era la seguente:

⁹⁷ AS Mediovenezie, *Istituto di credito fondiario delle Venezie, Verona, Egeli, b.6.*

⁹⁸ *Ibid.*, cfr inoltre lettera dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie in cui si parla dello svincolo delle somme all'Istituto cambi per lo stesso nominativo.

⁹⁹ *Ibidem.*

¹⁰⁰ ASTs, *Commissariato generale del Governo per il territorio libero di Trieste*, b.136.

TABELLA 1 – Consistenza del mobilio e dei gioielli.

	Restituiti ai proprietari		Non reclamati e rimasti disponibili	
	Quantità pezzi	Valori in lire 1943	Quantità pezzi	Valore in lire 1943
Mobilio	1157	945.000	138 (a)	1.000.000
Tappeti			2 (a)	50.000
Gioielli	228	1.500.000	514 (b)	50.000

(a) Depositati nelle soffitte dello stabile di via Coroneo, 30.

(b) Depositati a Palazzo di Giustizia.

Il valore attuale può essere ricavato moltiplicando il valore del 1943 per 12 o 15 volte.

6.2.2. Appunto “Memo to Col. I. I. Madigan”¹⁰¹

Alla data del 25 febbraio 1953 l'appunto riepilogava la situazione della proprietà mobiliare ebraica. Il totale da restituire ai proprietari legittimi era di L.18.659.616,60 di cui L. 8.697.513,30 risultavano già pagati nel novembre 1952 e L. 350.074,30 erano i pagamenti in pendenza con la Banca commerciale italiana: quelli ancora da effettuare ammontavano a L. 9.612.029.

6.2.3. Sede di Trieste del Credito italiano

Il 16 maggio 1946 la Divisione finanziaria del Governo militare alleato diede istruzione alla sede di Trieste della Banca commerciale italiana di trasferire alle banche di provenienza, secondo una distinta trasmessa da essa medesima, gli importi appartenenti a nominativi “di razza ebraica” a suo tempo confiscati e versati nel conto *Oberkasse*; il 14 giugno 1946 fu accreditata al Credito italiano, il quale avrebbe poi provveduto all'identificazione dei vari depositanti, la somma di L. 2.388.684,15. Fra l'importo restituito per ordine dell'AMG, consistente in L. 2.388.684 e quello a suo tempo segnalato dalla sede di Trieste come saldo dei versamenti effettuati, ammontante a L. 1.604.071, 10, vi è una differenza della quale la Direzione centrale del Credit chiese conto alla propria Filiale nel giugno 1946. A quanto si evince dalla risposta del Credito italiano di quella città, Comit aveva effettuato un versamento superiore di L. 820.605, “per importi pervenuti alla predetta a mezzo Stanza di compensazione oppure per cassa e non compresi perciò nell'elenco rimessovi [...]”¹⁰²; da quest'ultimo totale erano state effettuate dalla stessa Banca commerciale italiana trattenute per un totale di L. 35.991,95 e precisamente: L. 7475,5 per spese di apertura di cassette di sicurezza, commissioni, diritti di custodia, commissioni e L. 28.516,45 così giustificate: “L. 20.554,4 rimborsate a nominativi non di razza ebraica e L. 7.962, 05 agli aventi diritto su ordini del supremo commissario germanico”¹⁰³.

Al di là dell'analisi della documentazione di carattere per così dire generale, è stata effettuata un'ulteriore ricerca più particolareggiata, nella quale è stata focalizzata l'attenzione essenzialmente su alcuni dei circa 170 fascicoli personali rinvenuti concernenti il fermo e la confisca di attività intestate ad ebrei e la cui restituzione, se vi è stata, avvenne in tempi non immediati; vi è inoltre da rilevare che lo sviluppo delle pratiche non è di facile lettura, in quanto si tratta di documentazione bancaria di carattere piuttosto tecnico.

Un documento extra contabile riporta un elenco di 50 gestioni ebraiche, dal saldo complessivo di L. 122.133, 95, che alla data del 5 agosto 1946 risultavano “ancora da sistemare”, i cui importi cioè non

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² *Ibid.*, lettera della sede di Trieste della BCI alla sede di Trieste del Credito italiano, 14 giugno 1946; comunicazione della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale della banca, 4 luglio 1946 con allegato alla lettera delle sede di Trieste all'On. D.C. del 4.7.46 al titolo “Danni derivati all'istituto in periodo di emergenza”. Si chiamano stanze di compensazione, alle quali sono associati banche, agenti di cambio, compagnie di assicurazione, industriali, società finanziarie, commissionarie di borsa, quei centri, gestiti dalla Banca d'Italia, presso i quali si svolgono le attività per compensare tra loro le ragioni di credito e debito e ridurre al minimo la manipolazione del denaro. Sino al 1989 esse erano collocate solo nelle piazze principali. L. Goldschmied, *Dizionario di nozioni bancarie ed economiche*, Casa editrice Ceschina, Milano 1957, pp. 648-649; Istituto per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa, *Dizionario di Banca Borsa e Finanza*, Roma 1993, vol.I, p. 1610.

¹⁰³ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 6, fasc. 2 “Danni derivanti all'Istituto in periodo di emergenza”, comunicazione della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale della banca, 4 luglio 1946 con allegato “Danni derivati all'istituto in periodo di emergenza”.

sarebbero ancora stati restituiti; il totale di questi ultimi scese nel dicembre 1946 a Lt. 91.165,25 ed alla data del 24 febbraio 1947 a L. 91.026, 25¹⁰⁴. Come si può rilevare dall'elenco in questione, alcuni importi erano stati, a partire dalla data del primo totale complessivo, stralciati nel corso dei mesi: le somme cancellate riportano quasi sempre annotazioni come: "pagato", "g. c. (giro conto)" o "rimborsato"; le date relative all'operazione, se presenti, vanno dal 1946 al 1955. Queste ultime non risultano però sempre indicate, come alcune sono dubbie o illeggibili: dai calcoli qui effettuati risulta ad esempio che la somma di L. 9.497 di pertinenza di Margherita Popper, la cui data di restituzione non è desumibile perché il documento è parzialmente danneggiato, fu restituita in una data precedente al 25 ottobre 1946. Stando all'annotazione apposta sul documento in questione, L. 4.331, 75 vennero rimborsate ad Anna Senatti Baruch il 23 novembre 1946, mentre sulla camicia del relativo fascicolo personale l'anno segnato è il 1951¹⁰⁵.

Sottraendo dal primo totale complessivo tutte le somme che risultano essere state annullate si ottiene un importo di L. 19.745, 35, per complessive 33 posizioni ancora aperte; non è dato conoscere cosa sia avvenuto in seguito della sopracitata somma: è possibile che ulteriori importi siano stati resi in tempi successivi senza che l'operazione venisse annotata sull'elenco, come è possibile che le somme siano rimaste in giacenza presso la banca. Le somme più ingenti che non risulterebbero essere state rese sono rappresentate da L. 5.372, 30 di pertinenza di Carlo Pollack, L. 2.015 di Bruno Forti e L. 3.881 intestate ad Enrico Wagner; 23 posizioni erano costituite da somme al di sotto di L. 300, di cui 13 inferiori a L. 100¹⁰⁶.

Compiendo un raffronto fra i nominativi registrati in tale elenco e quelli contenuti ne *Il libro della memoria*, risulta che dei 53 nomi citati 5 corrispondono ad ebrei certamente deportati e 7 a persone che forse furono deportate. Tale precisazione si è rivelata essenziale in quanto il riscontro effettuato offre spazi di incertezza e non può pertanto definirsi totalmente attendibile: non contenendo sovente i fascicoli personali informazioni anagrafiche utili ad una precisa identificazione dei soggetti, non può sempre sussistere la certezza assoluta che le persone corrispondano. Fra i nominativi elencati risulta quello di Giulio Levi: questo nome compare due volte nel testo di Liliana Picciotto Fargion, ma risultando gli ebrei in questione essere stati arrestati a Firenze e Roma, città ove risiedevano, si può ritenere piuttosto remota l'eventualità che si tratti della medesima persona. Per Wanda Tedeschi non corrispondono né il luogo di residenza né il nome del padre¹⁰⁷. Gli ebrei elencati nella lista della cui deportazione si è certi, poiché è stato possibile compiere un raffronto fra dati diversi, sono: Massimo Bluer o Blauer, Alfredo Lossi, Giuseppe Schwarz, Guglielmo Mühlstein e la consorte Regina Dann¹⁰⁸; coloro che presumibilmente vennero deportati sono: Raffaele Italia, Carlo Kern, Giuseppe Mustacchi, Carlo Pollack, John o Jonas Spiegel ed Emanuele Staineri¹⁰⁹.

Dal materiale documentario si evince che in linea generale l'*iter* delle confische per quanto concerne i depositi era il seguente: la segreteria della sede triestina del Credit dava comunicazione ai suoi diversi uffici ed agenzie del fermo che doveva essere apposto sulle attività esistenti a nome di una determinata persona; il saldo di eventuali libretti veniva girato in un conto indisponibile, quindi, in un secondo momento ed in seguito a disposizioni emanate dal commissario supremo, convogliato nuovamente nel libretto originario che veniva estinto. Il saldo, dal quale venivano detratte spese per l'estinzione e/o altre commissioni, veniva versato sul conto intestato al commissario supremo acceso presso la Banca commerciale italiana¹¹⁰.

¹⁰⁴ *Ibid.*, b. 1 "Pratica Ebrei": essendo il documento parzialmente danneggiato, non è possibile leggerne l'intestazione nella sua completezza: ciò che risulta leggibile è "di spettanza di ebrei ancora da sistemare".

¹⁰⁵ *Ibid.*, fasc. 31 "Pratica Ebrei. Senatti Anna di Natale. Trieste".

¹⁰⁶ *Ibid.*, elenco dal titolo parziale "di spettanza di ebrei ancora da sistemare".

¹⁰⁷ *Ibid.*, fasc. "Pratica Ebrei. Levi Giulio. Trieste"; *ibid.*, fasc. 35 "Pratica Ebrei. Tedeschi Wanda. Trieste", s.fasc. "Documenti vari", comunicazione della Segreteria, 20 ottobre 1943; Liliana Picciotto Fargion, *op. cit.*, p. 377 e p. 528.

¹⁰⁸ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 1 "Pratica Ebrei", fasc. 5 "Bluer o Blauer Massimiliano o Blauer. Trieste", s.fasc. "Comunicazioni Segreteria", lettera del Comune di Trieste a Credito Italiano, 27 gennaio 1944; *ibid.*, fasc. 100 "Pratica Ebrei. Lossi Alfredo. Trieste", copia di decreto del Tribunale di Trieste, 5 febbraio 1944; *ibid.*, fasc. 30 "Pratica Ebrei. Schwarz Giuseppe. Trieste", s.fasc. "Documenti vari", comunicazione della Segreteria, 23 ottobre 1943; *ibid.*, fasc. 25 "Pratica Ebrei. Mühlstein Regina. Trieste", s.fasc. "Corrispondenza con la Banca d'Italia", sede di Trieste del Credito italiano al direttore della Banca d'Italia di Trieste, 6 maggio 1944; L. Picciotto Fargion, *op. cit.*, p. 148, p. 203, p. 396, p. 533 e p. 435.

¹⁰⁹ L. Picciotto Fargion, *op. cit.*, p. 333, p. 347, p. 437, p. 484, p. 562 e p. 568. Tutte le persone in questione risultano aver risieduto o essere stati arrestati a Trieste.

¹¹⁰ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 1 "Pratica Ebrei", fascicoli vari.

Bruno Forti risultava avere in deposito BTN 1950 al 5% da nominali L. 1.000, oltre ad un conto corrente dal saldo di L. 1.512.80, che passò a L. 2.031 nel febbraio 1944; il 31 maggio 1944 il Direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia comunicò al Credit che i beni della persona in questione, essendo stati sequestrati quattro giorni prima, erano passati in amministrazione alla sezione finanziaria del commissario supremo: sarebbe stato direttamente a quell'ufficio che l'azienda di credito, a partire da quel momento, si sarebbe dovuta rivolgere per tutto quanto concerneva la pratica in questione. Il 19 giugno 1944 arrivò l'ordine dal Comando germanico di trasferire il saldo dell'attività sul conto *Oberkasse* presso la Comit; il 24 di quel mese la segreteria della sede di Trieste del Credito italiano ordinò di chiudere il suddetto conto corrente applicandovi la commissione minima di L. 50, di estinguerlo e di versare l'importo netto, L. 2.015, alla Comit, cosa che avvenne il 28; i titoli rimasero, a quanto risulta, in deposito presso il Credito. Una busta, contenente una lettera respinta al mittente, che il Credit aveva inviato il 23 marzo 1944 a Bruno Forti, riporta l'annotazione "Partito"¹¹¹.

L'analisi dei fascicoli relativi ad importi a quanto risulta non resi si è concentrata essenzialmente sui nominativi dei non deportati, ma, al di là di alcune possibili congetture, non è stato in sostanza possibile capire perché questi soldi non siano stati retrocessi¹¹².

Ilse Schüssler in Bernstein e la figlia Sofia avevano in deposito ognuna 50 Azioni Edison e 50 Azioni Cisalpina, che vennero sottoposte a fermo; nell'agosto 1944, in seguito al perfezionamento di un'operazione di raggruppamento, vennero assegnate loro 71 azioni Edison da nominali L. 200, locate a Trieste e 150/300 di azioni Edison da nominali L. 200, locate a Milano; i dividendi delle azioni vennero fatti confluire in due conti correnti indisponibili, creati per l'occasione, i cui saldi, detratte spese e commissioni, vennero successivamente girati sul conto *Oberkasse des Obersten Kommissars* presso la Comit di Trieste. Il deposito titoli rimase sequestrato presso il Credit¹¹³.

Nel dicembre 1945 Sofia Bernstein richiese che le venissero consegnate copie della documentazione riguardante la sua posizione bancaria, copie che le furono inviate il 7 gennaio 1945; nel giugno 1946 la Comit di Trieste restituì, assieme alle altre somme, pure i dividendi azionari confiscati alle due donne, per un importo di L. 478 ciascuna¹¹⁴.

Anche i dividendi delle azioni Burgo sequestrate a Carlo Felice ed a Franco Enrico Brunner non vennero, a quanto risulta, mai ritirati¹¹⁵.

Piuttosto particolare risulta la pratica relativa ad Alfredo Lossi: internato nell'Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste, dal quale venne prelevato il 28 marzo 1944 per essere deportato ad Auschwitz, l'uomo aveva come tutrice provvisoria la moglie, Clara Kolbi; in data ignota anche la donna risulta essere stata arrestata, sempre a Trieste e deportata ad Auschwitz, ove fu uccisa all'arrivo¹¹⁶. Il 10 gen-

¹¹¹ *Ibid.*, fasc. 66 "Pratiche Ebrei. Forti avv. Bruno. Trieste", lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Bruno Forti, 20 marzo 1944, con allegata busta recante la scritta "Partito" ed il timbro del 28 marzo 1944; *ibid.*, s.fasc. "Documenti vari", comunicazioni della Segreteria, 23 ottobre 1943 e 24 giugno 1944; estratto conto, saldo al 22 febbraio 1944; *ibid.*, s.fasc. "Corrispondenza diversa", traduzione della lettera della Sezione finanziaria del Commissario supremo al Credit di Trieste, 19 giugno 1944; lettera della sede di Trieste della Banca d'Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 31 maggio 1944; lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del Commissario supremo, 28 giugno 1944.

¹¹² *Ibid.*, b. 1 "Pratica Ebrei", elenco dal titolo parziale "di spettanza di ebrei ancora da sistemare".

¹¹³ *Ibid.*, fasc. 47 "Pratica Ebrei. Bernstein Ilse. Trieste", comunicazioni della segreteria, 3 novembre 1943; lettera della sede di Trieste del Credito italiano al direttore della Banca d'Italia, 17 agosto 1944; lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 25 ottobre 1944; estratto conto, saldo al 14 ottobre 1944; *ibid.* s.fasc. "Corrispondenza con il cliente", lettera della sede di Trieste del Credito Italiano a Ilse Bernstein, 7 agosto 1944; *ibid.*, fasc. 48 "Pratica Ebrei. Bernstein Sofia. Trieste", lettera della sede di Trieste del Credito Italiano a Ilse Bernstein, 7 agosto; lettere della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 28 luglio, 15 settembre e 25 ottobre 1944; *ibid.* s.fasc. "Documenti vari", comunicazioni della segreteria, 3 novembre 1943;

¹¹⁴ *Ibid.*, fasc. 48 "Pratica Ebrei. Bernstein Sofia. Trieste", richiesta di Sofia Bernstein al Credito Italiano, 27 dicembre 1945; lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Sofia Bernstein, 7 gennaio 1945. Vedi inoltre annotazioni poste sul retro della camicia dei due fascicoli; *ibid.*; *ibid.*, 47 "Pratica Ebrei. Bernstein Ilse. Trieste".

¹¹⁵ *Ibid.*, fasc. 53 "Pratica Ebrei. Brunner Carlo Felice. Trieste", comunicazioni della Segreteria, 3 agosto 1944; estratto conto corrente al 15 novembre 1944; *ibid.*, fasc. 54 "Pratica Ebrei. Brunner Franco Enrico. Trieste", comunicazioni della Segreteria, 3 agosto 1944; estratto conto, saldo al 25 novembre 1944; lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 23 novembre 1944.

¹¹⁶ *Ibid.*, fasc. 100 "Pratica Ebrei. Lossi Alfredo. Trieste", copia di decreto di nomina ad amministratore provvisorio del Tribunale di Trieste, 5 febbraio 1944; S. BON, *Gli ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia - Libreria Editrice Goriziana, Trieste 2000, p. 322; L. Picciotto Fargion, *op. cit.*, p. 396 e p. 350, ove il cognome della donna risulta Kolb.

naio 1944, dietro ordine del commissario supremo datato 8 dicembre 1943, il Credit versò sul conto *Oberkasse* della Comit di Trieste il netto ricavo, consistente in L. 46.50, di un libretto di piccolo risparmio intestato ad Alfredo Lossi; il 10 febbraio del medesimo anno, poiché la signora Kolbi Lossi risultava “irreperibile” ed al fine di curare gli interessi del malato, il Tribunale di Trieste nominò in qualità di suo amministratore provvisorio Bruno Presel. Nel novembre 1945 quest’ultimo richiese alla sede triestina del Credito italiano l’estratto conto delle attività intestate ad Alfredo Lossi; la banca gli comunicò che a quell’epoca non esistevano attività di sorta di spettanza del suddetto, poiché il saldo del libretto era stato versato nel conto sopraccitato. Il 3 luglio 1946 la medesima azienda di credito scrisse al Presel che la Banca commerciale italiana aveva riversato al Credit l’importo a suo tempo confiscato, precisamente L. 46.50, prelevabile dietro esibizione del libretto¹¹⁷. La pratica si interrompe a questo punto e l’importo in questione non compare fra quelli stralciati dall’elenco¹¹⁸.

Anche Sergio Mautner, il cui libretto di conto corrente di categoria era stato estinto ed il saldo versato sul conto *Oberkasse*, venne informato l’8 luglio 1946 che Comit aveva accreditato l’importo a suo tempo confiscato dalle autorità germaniche; per poter riversare il denaro nel conto di categoria che la persona in questione aveva in quel momento presso il Credit, era necessaria l’esibizione del libretto. Anche la somma di sua pertinenza, ammontante a L. 251,25, non risulta però stralciata dall’elenco¹¹⁹.

È possibile, ma si tratta sempre di supposizioni, che alcuni ebrei non abbiano provveduto al ritiro dei depositi loro intestati perché nel frattempo trasferiti: nell’agosto 1945 la sede di Trieste del Credito cercò di rintracciare Alice Pincherle Goldschmied, al fine di comunicarle l’importo dei dividendi relativi al 1944 di alcune azioni a lei intestate; sulla busta della nota, ritornata al mittente, si legge l’ap-punto: “Partita per S. Paolo del Brasile nel 1939”. Alla donna erano state poste sotto sequestro, oltre a L. 507 che costituivano i dividendi delle azioni al netto delle spese, 10 azioni Selt Valdarno, 40 azioni Gerolimich, oltre a 10 azioni Edison da nominali L. 160 divenute poi 9 e 50/300 azioni Edison da nominali L. 200¹²⁰. Bullaty Federico risultava “in America” nel luglio 1945, Bruno Forti partito alla data del 23 marzo 1944, Felice Israel “trasferito” nel 1944 e Leone Spitzer partito da Trieste nel marzo 1944¹²¹. Chiaramente in quel periodo dette persone, se rimaste in Italia, sarebbero comunque risultate irreperibili perché datesi alla clandestinità; risulta però pure possibile che alcune di esse fossero emigrate dalla penisola in una data precedente all’8 settembre 1943.

6.2.4. Cassa di risparmio di Trieste

Sia per il precedente che per il presente paragrafo, le notizie sono state raccolte ed organizzate con l’intervento diretto di funzionari responsabili della banca, concordato con la Commissione, a seguito di una analitica e circostanziata consultazione dei documenti disponibili. Nel confermare che è stato operato ogni consentito approfondimento, va segnalato che su alcuni passaggi della intera vicenda che ha interessato la Cassa di risparmio, non è stata raggiunta la sicurezza assoluta sì che restano pertanto alcuni interrogativi.

Una raccomandata a mano, dell’11 maggio 1945, inviata dalla CRTs alla Banca commerciale italiana dà inizio alle pratiche di recupero dei beni ebraici sequestrati dalle autorità germaniche, trasferiti sul conto del supremo commissario.

¹¹⁷ ASUCI, *Filiali, Trieste, Ispettorato*, b. 1 “Pratica Ebrei”, fasc. 100 “Pratica Ebrei. Lossi Alfredo. Trieste”, copia di decreto del Tribunale di Trieste, 5 febbraio 1944; lettera di Bruno Presel al Credito italiano di Trieste, 30 novembre 1945; lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Bruno Presel, 7 dicembre 1945 e 3 luglio 1946; *ibid.*, b. 1 “Pratica Ebrei”, elenco dal titolo parziale “di spettanza di ebrei ancora da sistemare”.

¹¹⁸ *Ibid.*, b. 1 “Pratica Ebrei”, elenco dal titolo parziale “di spettanza di ebrei ancora da sistemare”.

¹¹⁹ *Ibid.*, fasc. 110 “Pratica Ebrei. Mautner Sergio. Trieste”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 5 febbraio 1945; lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Sergio Mautner, 8 luglio 1946; comunicazione della Segreteria, 8 luglio 1946.

¹²⁰ *Ibid.*, fasc. “Pratica Ebrei. Alice Goldschmied in Pincherle. Trieste”, lettera di accredito del Credito italiano ad Alice Goldschmied, 4 agosto 1945; lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direttore della Banca d’Italia di Trieste, 7 agosto 1944; Estratto del Conto corrente di Alice Goldschmied al 17 aprile 1944; comunicazioni delle Segreteria, 25 marzo 1944; comunicazione alla segreteria, 25 marzo 1944; estratto di conto corrente, saldo al 17 aprile 1945.

¹²¹ *Ibid.*, fasc. 173 “Pratica Ebrei. Israel Felice. Trieste”, busta a lui indirizzata recante la scritta “trasferito”; *ibid.*, fasc. 153 “Pratica Ebrei. Spitzer comm. Leone. Trieste”, busta respinta al mittente recante l’annotazione “Partito da Trieste” ed il timbro del 21 marzo 1944”; *ibid.*, fasc. 58 - 181 “Pratica Ebrei. Bullaty Federico. Trieste”, busta a lui indirizzata, tornata al mittente, con la scritta “in America” e timbro datato 6 luglio 1945; *ibid.*, fasc. 66 “Pratica Ebrei. Forti Bruno. Trieste”, busta a lui indirizzata recante la scritta “trasferito” con timbro datato 28 marzo 1944.

La CRTs invitava a bloccare sul conto sunnominato l'importo complessivo di L. 1.270.938,74, con gli interessi maturati e a restituirlo non appena fossero giunte le istruzioni da parte della competente autorità. La banca inoltre declinava ogni responsabilità verso i depositanti, che erano tenuti a tutelare eventuali lesioni direttamente nei confronti della Banca commerciale.

Seguivano cinque cartelle dattiloscritte, della stessa data, che riportavano un elenco con il numero del conto corrente, il nominativo (non in ordine alfabetico), l'importo sequestrato e la data dell'avvenuto sequestro, ordinato nel tempo intercorrente tra il 3 aprile 1944 e il 26 aprile 1945.

Pochi giorni dopo, il 15 maggio 1945 il Consiglio di amministrazione deliberava che le leggi razziali erano cessate, per cui erano da considerarsi abrogate tutte le disposizioni che rendevano indisponibili i crediti e i depositi di spettanza di ebrei.

Si era nei giorni dell'occupazione dell'esercito jugoslavo del territorio di Trieste e, anche per questo, la Comit, sede di Trieste, riprendeva i contatti con la CRTs solo il 14 giugno 1945, su precise istruzioni del Governo militare alleato, che da pochi giorni aveva preso il comando nella città. La Divisione finanziaria dava ordine di trasferire alle banche di provenienza, secondo una distinta da essi trasmessa, gli importi appartenenti a nominativi di "razza ebraica", confiscati a suo tempo dalle autorità germaniche.

"In conformità a quanto sopra – continuava la lettera – e con riferimento ai versamenti da voi fatti – Vi diamo credito con altra nostra di L. 2.347.663, somma degli importi indicati nella unita distinta. Detti importi vanno accreditati ai rispettivi nominativi, a loro libera disposizione; sarà vostra cura di provvedere alla identificazione dei depositanti".

Nella lettera si faceva riferimento anche agli importi versati da amministratori di stabili, importi che andavano tenuti a disposizione dei rispettivi beneficiari.

Esiste dunque una differenza di circa 1.100.000 lire tra l'importo denunciato dalla CRTs e quello messo a disposizione dalla Comit, differenza che non sembra avere una spiegazione certa anche perché non è stato possibile rinvenire "l'unita distinta" di cui parlava la Comit.

Comunque, in data 18 agosto 1945 la CRTs compilava un nuovo elenco più dettagliato, che ricalcava quello precedentemente citato.

Si denunciavano due ulteriori sequestri da parte delle autorità germaniche, di una cassetta di sicurezza della signora Emma ved. Morpurgo, contenente valori diversi, somme di danaro con i relativi interessi, e oggetti d'argento. In data 23 aprile 1945 detti valori erano stati consegnati al sig. Giovanni Rovati, a ciò delegato dal supremo commissario.

La stessa destinazione trovarono i beni contenuti nel plico chiuso n. 3595, della signora Gilda Dauer nata Tolentino, come risulta dal verbale di constatazione del 23 aprile 1945. I titoli e il ricavato del libretto erano stati consegnati in data 26 aprile 1945 sempre a Giovanni Rovati.

L'elenco comprendeva 120 nominativi, tra cui la comunità ebraica, e rivelava che la forzatura di cassette di sicurezza era stata sicuramente effettuata, probabilmente in misura maggiore rispetto alle due denunce, che risultavano dai documenti esperiti. Questa supposizione è fondata sulla testimonianza certa di persone, che rivendicarono i beni delle cassette di sicurezza, ma senza ottenere una risposta positiva da parte della CRTs, che negò l'effrazione.

Solo nel maggio – giugno 1946 si cominciò a dar corso ai pagamenti.

Con nota del 6 maggio la CRTs informava il Governo militare alleato, Divisione finanziaria di Trieste, della somma prelevata, ribadendo la cifra già segnalata un anno prima, ed elencava inoltre sei nominativi di espropriati, pagati in anticipo, con i relativi importi. La Banca chiedeva inoltre di essere liquidata direttamente, a copertura di quanto già esborsato.

Il recupero delle somme sequestrate dai tedeschi rese necessario l'impianto di pratiche per 50 nominativi. Tra i documenti, in data 17 giugno 1946, risulta il documento della Comit, con l'importo, già prodotto di L. 2.347.66345.

Nell'Archivio esistono comunque le pratiche personali, in ordine alfabetico, contenenti tutti i documenti relativi sempre riferentisi al 1946, basati sugli importi nominativi, riaccreditati dalla Comit, in data 14 giugno 1945, come si è detto.

Il 20 giugno 1946, sul "Giornale Alleato", alla pagina 2, Cronaca di Trieste, apparve un comunicato della CRTs che informava di tenere a disposizione degli aventi diritto le somme già sequestrate per motivi razziali.

Il 25 giugno 1946, forse allertata anche dal comunicato stampa opportunamente diffuso, la comunità israelitica di Trieste, e per essa il commissario, ing. Clemente Kerbes, richiese l'importo di L.13.552,65 e quello di L. 23.944,80.

Due giorni dopo la Sezione segreteria della CRTs ingiunse alla Sezione contabilità esecutiva di rimettere i relativi ordinativi di addebito, oltre che alla Comunità, ad altri quattro privati, con i relativi nominativi ed importi.

Interessante ed indicativo risultava il documento inviato dalla comunità israelitica di Trieste il 2 dicembre 1949, a firma del Presidente, dott. Mario Stock. Su invito del Governo militare alleato (*Property control*) la comunità pregava cortesemente la CRTs di voler inviare la lista dei clienti le cui cassette di sicurezza, oppure i depositi sigillati erano stati aperti e vuotati dalle autorità tedesche di occupazione nel periodo 1943 - 1945.

Alcune note a mano del 14 dicembre 1949 segnalavano che erano stati interpellati l'Ispettore Aussinam (il nome non è meglio leggibile), il caposezione Cramasteter, il dott. Battiggi; si aggiungeva testualmente: "più nessuno di essi (parola illeggibile in parte "ricorda che" ?) siano stati sequestrati plichi chiusi dalle autorità tedesche nel 43 - 45".

Al documento fu allegato un foglio dattiloscritto nel quale fu annotato che per poter rispondere alla comunità si era interpellata la sezione titoli (poi è cancellato ed illeggibile il cognome dell'ispettore, che comunque non corrisponde con quello più sopra nominato) e gli altri due funzionari. "Solo quest'ultimo (Cramasteter) ricorda che nel periodo in questione è stato sequestrato un plico chiuso di proprietà della signora Nina Morpurgo Fon, che dall'inventario era risultato contenere oggetti di scarso valore (candelieri d'argento o altro). Anche il commesso Bertoli ha presente il fatto. Di ciò però non rimane traccia. Non si trova il nominativo del repertorio fra gli estinti; non si trovano la polizza e la scheda; non si trovano l'inventario e il verbale di sequestro".

È da ritenere che, probabilmente, furono interpellati i funzionari più anziani - memoria storica della banca - che affermarono comunque di non ricordare, mentre i documenti sopra prodotti menzionano due effrazioni di plichi sigillati. Nei documenti prodotti si fa menzione anche del plico chiuso della signora Dauer e della signora Emma ved. Morpurgo, di cui qui manca ogni traccia, mentre di sicuro dovevano esserci i verbali e l'inventario, documentazione analoga o simile a quella rinvenuta nelle banche di Fiume.

Il 20 gennaio 1953 il Quartier militare alleato, a firma del capo dell'*Audit Section* Alfred O. Atkinson, informò la Cassa di risparmio di Trieste che il rag. Giuseppe Bellizzi ed il dott. Ennio Larese erano autorizzati a prendere visione dei conti correnti intestati al supremo commissario tedesco ed al *Chief Finance Officer AMG 13 Corps*. Anche questo documento porta una annotazione a penna "Ricevuto dal dott.(nome illeggibile), il quale, constatato che il dott. Larese s'interessa dei beni degli ebrei e non dei conti del Commissariato, ha promesso il suo interessamento per fargli avere l'elenco dei conti requisiti agli ebrei".

In realtà la risposta ufficiale della CRTs arrivò il 6 febbraio 1953 con allegato l'elenco delle somme retrocesse dalla Banca commerciale italiana in data 14 giugno 1945.

Si specificava: "l'elenco è stato diviso in due parti di cui la prima riguarda importi tuttora a disposizione degli aventi diritto, mentre la seconda prende le somme che a tutt'oggi abbiamo pagato ai singoli beneficiari".

In realtà questi elenchi non sono presenti nelle buste, e l'unica traccia che rimane, e che sembra vada giustamente ricollegata a tutta questa questione, è un elenco contabile, privo di dati di riferimento di nominativi, intitolato a mano "Recupero beni ebraici sequestrati dai tedeschi", di data 31 gennaio 1953 (quindi redatto nei giorni in cui il GMA indagava sulla questione). L'importo totale è di L. 630.343 e una annotazione stenografica precisa, sempre come nota a mano, "impagato senza centesimi".

Resta il problema tra l'importo dato dalla Comit e quello denunciato dalla CRTs, la cui differenza sostanziosa non è coperta neanche da questo ultimo conto, privo di riferimenti più precisi.

Evidentemente mancano delle carte, probabilmente non poche, atte a chiarire tutto il procedimento del sequestro tedesco.

Il 4 gennaio 1971 furono stilati a mano due fogli, riportanti il n. 17 e il n. 18, intitolati "Debiti vari infruttiferi. Saldo a nuovo. 1943. Importi sequestrati dai tedeschi". I nominativi, sicuramente di appartenenti alla comunità ebraica, portano a fianco l'importo, la cui somma, per la prima pagina è di L. 89.306 per la seconda (66 partite) L. 219.561.

Con lettera del 16 febbraio 1981, la comunità israelitica di Trieste richiese l'eredità degli ebrei morti nei campi di concentramento e senza eredi (conti correnti, plichi, cassette di sicurezza, libretti di risparmio). Il vice presidente Dario Misan ottenne una risposta dilatoria l'8 marzo 1981 "dato che le ricerche riguardano un elevato numero di nominativi".

La vicenda si conclude con una delibera del Comitato di gestione della CRTs del 17 gennaio 1992, avente per oggetto: "Partite varie. Somme a disposizione di terzi".

Si tratta dei conti per i quali non era stato possibile procedere alla restituzione. Le partite, per un valore di L. 18.370.701, vennero attribuite al conto economico. Allegato alla delibera un documento dattiloscritto, intitolato "Partite varie: debiti vari infruttiferi". Il primo anno è il 1943; la prima voce "Importi sequestrati dai tedeschi" con a fianco la cifra di L. 219.561, corrispondente al foglio 18, sopra citato¹²².

6.2.5. Sede di Trieste della Banca commerciale italiana

Un punto importante presente nella documentazione riguarda una decisione della Direzione centrale della Comit di far detrarre da un conto intestato ad un ente militare tedesco, *il Deutsches Marinenkommando*, un importo corrispondente ai prelievi effettuati a forza dagli occupanti presso alcune filiali Comit, fra le quali quelle di Trieste. Una volta ottenuta l'autorizzazione nel giugno 1946 dalla sezione finanziaria del Governo militare alleato di Trieste di poter utilizzare il conto *Oberkasse* al fine di reintegrare depositi e conti intestati a clienti ebrei, l'importo riguardante Trieste, ammontante a L. 4.794.000, venne messo a disposizione della stessa Divisione finanziaria.

6.2.6. Restituzione alla comunità ebraica di Trieste di cinque bisacce contenenti oggetti confiscati ad ebrei dalla autorità germaniche di occupazione della zona adriatica.

In data 10 febbraio 1962 fu costituito presso la Tesoreria centrale un deposito provvisorio, contrassegnato con il n. 1117, concernente cinque bisacce contenenti oggetti presumibilmente confiscati ad ebrei dalle autorità germaniche di occupazione della zona adriatica. Le bisacce provenivano dalla sezione di Tesoreria provinciale di Trieste.

Dalla data di costituzione del deposito fino al febbraio 1997, e cioè per circa 35 anni, le bisacce sono rimaste custodite presso la Tesoreria centrale senza che nessuno ne abbia rivendicato la titolarità, per cui il deposito ha continuato a sussistere secondo le disposizioni che regolano i depositi di Tesoreria c.d. "a cauta custodia" e delle bisacce si è a poco a poco perduta la memoria presso coloro che, per varie ragioni, potevano essere interessati ad una chiusura del deposito stesso, di per sé "provvisorio", e ad alla definizione dei problemi connessi alla proprietà dei beni ed alla loro destinazione definitiva.

Soltanto di recente, e cioè nel febbraio 1997, la vicenda ha avuto un improvviso ritorno di interesse, probabilmente con l'insorgere, a livello internazionale, della polemica sul c.d. "tesoro degli ebrei", nel cui ambito qualcuno ha portato alla luce anche il particolare e limitato episodio italiano legato, appunto, alle cinque bisacce di cui si è detto.

La Provincia di Trieste, poi, con nota 6 febbraio 1997, nel comunicare di aver avuto conoscenza del deposito delle cinque bisacce presso la Tesoreria centrale, ha chiesto al Ministero del tesoro, su sollecitazione della Comunità ebraica di Trieste, di individuare e realizzare tutti gli adempimenti per la messa a disposizione dei valori a favore dei "cittadini che vantassero fondati diritti per il recupero dei beni ingiustamente sottratti alle loro famiglie". Nel caso di impossibilità di restituzione ha proposto la vendita all'asta dei beni e la distribuzione del valore alla Comunità di Trieste.

In relazione a tali evenienze, il Ministero del tesoro, con decreto dell'11 febbraio 1997, ha nominato una Commissione con il compito di provvedere all'apertura delle bisacce ed all'inventariazione degli oggetti in esse contenuti, presumibilmente confiscati ad ebrei dalle autorità germaniche di occupazione della zona adriatica, nonché di formulare proposte circa la destinazione a dare da dare a tali beni.

La Commissione ha ritenuto innanzitutto essenziale ricostruire attraverso i documenti disponibili, acquisiti presso vari enti ed uffici, l'iter mediante il quale i beni contenuti nelle bisacce sono pervenuti alla Tesoreria centrale dello Stato, al fine di poter formulare una ragionevole ipotesi circa la loro appartenenza ed avanzare così le proposte necessarie per chiudere definitivamente la vicenda, che presenta aspetti che vanno molto al di là del fatto meramente burocratico.

Non sembra necessario e potrebbe risultare eccessivo elencare in questa relazione i fatti così come sono stati minuziosamente ricostruiti dalla Commissione che ha rilasciato in proposito un rapporto al quale si rinvia. Sembra invece importante e sufficiente riferire sulla conclusione finale.

¹²² ASCRTs, *Segretariato generale*. AF 9. 1948.

Sulla base di una serie di considerazioni, la Commissione ha proposto la chiusura del debito provvisorio n. 1117 costituito presso la Tesoreria centrale e la contestuale consegna dei beni all'Unione delle comunità ebraiche italiane affinché la medesima provveda ad assegnare i beni stessi alla comunità di Trieste. Le proposte sono state accolte e sulla loro base è stato anzi possibile confermare un principio di carattere generale contenuto nell'art. 2 della l. 18 luglio 1997, n. 233, "Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni". "1. I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato restituito ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilità degli stessi e dei loro eredi e che sono tutt'ora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunità ebraiche italiane che provvede ad attribuirli alle singole Comunità tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione".